



RIUNIONE DEL 2 ottobre 2012

PROCESSO VERBALE

Presidenza del Presidente Romoli

Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cordenons Claudio Pasqualini, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Prata di Pordenone Dorino Favot, Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Gorizia Alessandro Zanella, Consigliere	<i>presente</i>	Comune di Roveredo in Piano Sergio Bergnach, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Pordenone Alessandro Ciriani, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Muggia Laura Marzi, Vice Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Udine Adriano Ioan, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Artegna Aldo Daici, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Pordenone Claudio Pedrotti, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Sauris Stefano Lucchini, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Trieste Elena Marchigiani, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Tarvisio Renato Carlantoni, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Udine Furio Honsell, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cervignano del Friuli Marco Cogato, Assessore	<i>presente</i>
Comune di Medea Alberto Bergamin, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cividale del Friuli Daniela Bernardi, Vice Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Monfalcone Silvia Altran, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Ragogna Mirco Daffarra, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Maniago Lucio Sabadin, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Montereale Valcellina Pieromano Anselmi, Sindaco	<i>presente</i>		

Sono intervenuti alla riunione:

Elio De Anna, Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;

Riccardo Riccardi, Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;

Massimo Blasoni, Consigliere regionale;

Augusto Viola, Direttore centrale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie;

Dario Danese, Direttore centrale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;

Luciano Agapito, Vice Direttore centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;

Massimiliano Bonaccorsi, Direttore del Servizio beni e attività culturali della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie;

Andrea Battistoni, Funzionario del Servizio pianificazione territoriale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;

Federica degli Ivanisovich, Funzionario INSIEL;

Sandro Fabbro, docente presso l'Università degli Studi di Udine.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Intesa sullo schema di disegno di legge recante "Nuove norme in materia di beni e attività culturali nella Regione Friuli Venezia Giulia" approvato in via preliminare dalla Giunta regionale in data 30 agosto 2012.
3. Parere sulla proposta di legge n. 209 avente ad oggetto "Misure per la promozione dell'attività sportiva di giovani in condizione di bisogno", presentata dal Consigliere regionale Blasoni e altri.
4. Parere sulla deliberazione di Giunta regionale n. 1406 del 2 agosto 2012 recante "L.R. 22/2009 – Avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione. Approvazione preliminare del progetto di Piano di Governo del Territorio".

La seduta ha inizio alle ore 14.19.

(alle ore 14.21 entra Sabadin, alle ore 14.22 entra Bergamin, alle ore 14.25 entra Romoli, alle ore 14.29 entrano Bassa Poropat e Zollia, alle ore 14.31 entra Pasqualini.

PUNTO 1

Nessuna comunicazione.

PUNTO 2

(alle ore 15.01 entra Carlantoni)

OGGETTO: Intesa sullo schema di disegno di legge recante "Nuove norme in materia di beni e attività culturali nella Regione Friuli Venezia Giulia" approvato in via preliminare dalla Giunta regionale in data 30 agosto 2012. (Deliberazione n. 37/2012).

Presidenza del Presidente Romoli

Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	presente	Comune di Cordenons Claudio Pasqualini, Assessore	presente
Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente	presente	Comune di Prata di Pordenone Dorino Favot, Sindaco	presente
Provincia di Gorizia Alessandro Zanella, Consigliere	presente	Comune di Roveredo in Piano Sergio Bergnach, Sindaco	assente

Provincia di Pordenone Alessandro Ciriani, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Muggia Laura Marzi, Vice Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Udine Adriano Ioan, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Artegna Aldo Daici, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Pordenone Claudio Pedrotti, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Sauris Stefano Lucchini, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Trieste Elena Marchigiani, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Tarvisio Renato Carlantoni, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Udine Furio Honsell, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cervignano del Friuli Marco Cogato, Assessore	<i>presente</i>
Comune di Medea Alberto Bergamin, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cividale del Friuli Daniela Bernardi, Vice Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Monfalcone Silvia Altran, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Ragogna Mirco Daffarra, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Maniago Lucio Sabadin, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Montereale Valcellina Pieromano Anselmi, Sindaco	<i>presente</i>		

N. 37/9/2012

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e s.m.i., recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia” che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 9 del 28.02.2011 (pubblicato sul BUR n. 11 del 16.03.2011);

Visto lo schema di disegno di legge recante “Nuove norme in materia di beni e attività culturali nella Regione Friuli Venezia Giulia” approvato in via preliminare dalla Giunta regionale in data 30 agosto 2012;

Udito il Sindaco **Anselmi**, che in qualità di componente anziano dell'ufficio di Presidenza, apre la seduta sostituendo il Presidente e riferisce in ordine all'esito dell'esame preliminare dello schema di disegno di legge da parte della I commissione del Consiglio delle autonomie; in particolare comunica che il provvedimento è stato esaminato in I Commissione nelle sedute del 6 settembre 2012 e del 25 settembre 2012, rilevando che in seguito alle osservazioni formulate nella seduta della Commissione del 6 settembre è stato trasmesso al CAL un primo testo aggiornato in accoglimento delle proposte emerse in quella sede e che, a seguito della seduta del 25 settembre, è stato inviato un secondo testo aggiornato contenente, le ulteriori modifiche proposte in accoglimento delle ultime osservazioni e proposte emerse in I Commissione; comunica pertanto che, qualora le modifiche proposte dall'Assessore siano condivise dal CAL, l'intesa riguarderà il testo con le modifiche già contenute nella versione del disegno di legge riportata nella colonna destra del quadro di raffronto allegato (**Allegato 1**);

Preso atto che poco dopo l'apertura della seduta, sopraggiunge il Presidente Romoli e assume la presidenza;

Udita l'illustrazione da parte dell'Assessore regionale alla cultura **De Anna**, delle proposte di modifica al testo dello schema di disegno di legge contenute nella colonna destra del citato quadro di raffronto;

Udito l'intervento del Coordinatore **Honsell**, il quale dando conto delle conclusioni cui è giunta la I Commissione, dichiara il proprio apprezzamento per la volontà dimostrata dall'Assessore di accogliere le proposte formulate dalla Commissione stessa, evidenziando che le modifiche apportano un deciso miglioramento al testo dello schema di disegno di legge, che quindi non si configura come un testo unico in materia di cultura, ma piuttosto come una legge riferita a specifici settori. Dando atto che sostanzialmente sono state recepite quasi tutte le osservazioni, evidenzia alcune questioni che non possono essere considerate risolte in modo definitivo:

1 – risulta limitativa la previsione di cui all'art. 7, comma 1, secondo cui gli operatori culturali “non devono avere come fine ultimo o principale lo scopo di lucro”, in quanto potrebbe accadere che in applicazione di tale

disposizione, possano non essere considerati gli operatori caratterizzati da certa professionalità e che inevitabilmente presentano un assetto societario, che non necessariamente è quello di una ONLUS o di un organismo di volontariato; si propone pertanto che, a salvaguardia e promozione delle professionalità degli operatori culturali, nel testo del disegno di legge si preveda un esplicito riferimento a tale aspetto, al fine di evitare anche per effetto di successive interpretazioni, restino esclusi alcuni soggetti;

2 – in riferimento all'art. 12, relativo ai Centri pubblici socio culturali, permane la preoccupazione di una privatizzazione di certi patrimoni culturali che invece dovrebbero rimanere pubblici, nonostante siano stati introdotti degli elementi di garanzia quali il previo parere del Consiglio delle autonomie locali sui Regolamenti di attuazione della disposizione legislativa;

3 – l'esigenza di garantire il coordinamento con gli enti locali;

4 – l'esigenza di valorizzare il rapporto con gli enti di ricerca e di alta formazione;

Considerato che nel corso della seduta, è stato manifestato apprezzamento per l'accoglimento da parte dell'assessore De Anna di molte delle osservazioni proposte in Commissione, anche in relazione al ruolo degli enti locali, nonché per il significativo miglioramento del testo che ne è scaturito (*Provincia di Trieste e Comune di Medea*) e sono state formulate le seguenti ulteriori osservazioni:

5 – in relazione all'art. 10 sul cinema di qualità, si sottolinea che si fa riferimento a operatori culturali accreditati e tra i requisiti previsti per l'accreditamento, vi è lo svolgimento dell'attività da almeno da dieci anni; in questo modo, i soggetti di nuova costituzione non riescono ad entrare attivamente in un programma di attività e di proposta nel settore del cinema, quindi si chiede di mantenere aperto per questo settore, anche il capitolo relativo ai progetti (*Comune di Medea*);

6 – all'art. 11, si prevedono finanziamenti per l'adeguamento funzionale delle sale cinematografiche attraverso impianti di proiezione cinematografica digitale; si chiede di prevedere la possibilità di forme di finanziamento anche relativamente alla manutenzione e ammodernamento delle strutture (ad es. poltroncine, e lavori vari nelle sale cinematografiche esistenti) (*Comune di Medea*);

7 – all'art. 12 relativo ai Centri pubblici socio culturali, si fa riferimento ad un bacino di area vasta con popolazione di almeno 10. 000 abitanti; si sottolinea il fatto che con la L. R. 21/2006 sono state istituite le mediateche pubbliche che avevano una valenza provinciale e che attualmente sono in difficoltà per l'inadeguatezza dei finanziamenti; si chiede pertanto di supportare la valorizzazione queste realtà che già esistono, prima di immaginarne di nuove (*Comune di Medea*); in relazione alla previsione di cui all'art. 12 vengono ribadite le perplessità già espresse in Commissione e si chiede se sia l'ente locale ad avere la possibilità di scegliere nella sua autonomia, se attivare ed avvalersi di tale modalità; (***Provincia di Trieste***);

8 – nella prima stesura dello schema di disegno di legge era inserito l'art. 35, il quale prevedeva la rete di fototeche aperte al pubblico; si chiede di ripristinare la previsione perché consentiva di mantenere un pluralismo nel settore, evitando di concentrare tutto nel CRAF di Spilimbergo (*Comune di Medea e Provincia di Trieste*);

9 – si ribadisce la richiesta già rappresentata in Commissione di una maggiore attenzione ai temi dell'innovazione in campo culturale (***Provincia di Trieste***);

Udita la replica dell'Assessore regionale **De Anna** in particolare:

- a) in ordine all'osservazione di cui punto 1, risponde che la figura dell'operatore culturale sarà disegnata con il Regolamento di attuazione della legge perché dovrà accompagnarsi a dei precisi indicatori; al fine di evitare inappropriate interpretazioni, con il consenso del Consiglio delle autonomie locali, nel disegno di legge che sarà portato all'approvazione definitiva della Giunta regionale, si cercherà di inserire un rafforzamento nel senso della promozione delle professionalità, mentre, come affermato, la figura dell'operatore sarà definita in Regolamento;
- b) in ordine ai punti 2 e 7 concernenti i Centri pubblici socio culturali, afferma che sono gli enti locali a dover eventualmente provvedere in questo ambito, stante che ad essi viene offerta una opportunità ulteriore di cui essi possono avvalersi o meno in piena libertà e autonomia, per attivare nuovi bandi oppure scegliendo di avvalersi delle realtà già esistenti;

- c) in ordine al punto 3, ribadisce che le modifiche già introdotte sono andate nel senso auspicato; in relazione all'art. 12 comma 1, riferisce che per maggior coerenza, con il consenso del Consiglio delle autonomie, nella stesura definitiva, in luogo della locuzione "Su iniziativa dei Comuni e delle Province" sarà inserita la locuzione "Su iniziativa degli Enti locali";
- d) in ordine al punto 4, collegato al punto 9, richiama le modifiche introdotte all'art. 3, comma 1, lett. e) dove il ruolo degli enti di ricerca e di alta formazione viene rafforzato e, per quanto riguarda il tema dell'innovazione, si ricollega a quanto già affermato nell'ultima seduta della I Commissione, in cui aveva esplicitato che l'innovazione sarà realizzata anche attraverso i bandi, che saranno emanati;
- e) in relazione al punto 5, afferma la necessità che vi siano dei criteri da rispettare, al fine di evitare l'accreditamento di tutti i soggetti indistintamente e ciò anche al fine di garantire il livello qualitativo, per il quale devono sussistere delle professionalità accertate; per tutti gli altri soggetti ci saranno i bandi;
- f) viene accolta la richiesta di cui al punto 6, concernente la previsione dell'art. 11;
- g) in ordine al punto 8, viene accolta la proposta di inserire nuovamente nel testo del disegno di legge l'articolo relativo alla rete di fototeche aperte al pubblico.

Ritenuto, al termine di approfondita disamina, di porre in votazione l'intesa sullo schema di disegno di legge recante "Nuove norme in materia di beni e attività culturali nella Regione Friuli Venezia Giulia" approvato in via preliminare dalla Giunta regionale in data 30 agosto 2012, con le modifiche già introdotte nel testo riportato nella colonna a destra del quadro di raffronto allegato al presente estratto del processo verbale (**Allegato 1**), e con le ulteriori richieste di precisazione e proposte di modifica di cui ai punti 1, 6, 8, 9, riportate in premessa, sulle quali l'assessore regionale De Anna ha fornito assicurazione, nei termini di cui alle lettere a) d) f) g) anch'esse riportate in premessa;

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 20;

Favorevoli: 13;

Contrari: 1 (Comune di Muggia);

Astenuti: 6 (Comuni di Cervignano del Friuli, Maniago, Montereale Valcellina, Trieste, Udine e Provincia di Gorizia);

A maggioranza assoluta dei componenti

DELIBERA

di esprimere l'intesa sullo schema di disegno di legge recante "Nuove norme in materia di beni e attività culturali nella Regione Friuli Venezia Giulia" approvato in via preliminare dalla Giunta regionale in data 30 agosto 2012, con le modifiche già introdotte nel testo riportato nella colonna a destra del quadro di raffronto allegato al presente estratto verbale (**Allegato 1**), e con le ulteriori richieste di precisazione e proposte di modifica di cui ai punti 1, 6, 8, 9, riportate in premessa, sulle quali l'assessore regionale De Anna ha fornito assicurazione nei termini di cui alle lettere a) d) f) g), anch'esse riportate in premessa.

PUNTO 3

(alle ore 15.11 escono Carlantoni e Ioan)

OGGETTO: Parere sulla proposta di legge n.209 avente ad oggetto "Misure per la promozione dell'attività sportiva di giovani in condizione di bisogno", presentata dal Consigliere regionale Blasoni e altri. (Deliberazione n. 38/2012).

Presidenza del Presidente Romoli

Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	presente	Comune di Cordenons Claudio Pasqualini, Assessore	presente
--	-----------------	---	-----------------

Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente	presente	Comune di Prata di Pordenone Dorino Favot, Sindaco	presente
Provincia di Gorizia Alessandro Zanella, Consigliere	presente	Comune di Roveredo in Piano Sergio Bergnach, Sindaco	assente
Provincia di Pordenone Alessandro Ciriani, Presidente	assente	Comune di Muggia Laura Marzi, Vice Sindaco	presente
Provincia di Udine Adriano Ioan, Assessore	assente	Comune di Artegna Aldo Daici, Sindaco	presente
Comune di Pordenone Claudio Pedrotti, Sindaco	presente	Comune di Sauris Stefano Lucchini, Sindaco	assente
Comune di Trieste Elena Marchigiani, Assessore	presente	Comune di Tarvisio Renato Carlantoni, Sindaco	assente
Comune di Udine Furio Honsell, Sindaco	presente	Comune di Cervignano del Friuli Marco Cogato, Assessore	presente
Comune di Medea Alberto Bergamin, Sindaco	presente	Comune di Cividale del Friuli Daniela Bernardi, Vice Sindaco	presente
Comune di Monfalcone Silvia Altran, Sindaco	presente	Comune di Ragogna Mirco Daffarra, Sindaco	presente
Comune di Maniago Lucio Sabadin, Assessore	presente	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	presente
Comune di Montebelluna Pieromano Anselmi, Sindaco	presente		

N. 38/9/2012

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e s.m.i., recante "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia" che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 9 del 28.02.2011 (pubblicato sul BUR n. 11 del 16.03.2011);

Vista la proposta di legge n. 209 avente ad oggetto "Misure per la promozione dell'attività sportiva di giovani in condizione di bisogno" presentata dal consigliere regionale Blasoni e altri;

Preso atto che la suddetta proposta di legge è stata esaminata in via istruttoria dalla I Commissione nella seduta del 25 settembre 2012, a cui ha partecipato anche il consigliere regionale Blasoni, primo firmatario;

Udito l'intervento del Coordinatore della I Commissione **Honsell**, il quale ha illustrato le conclusioni cui è giunta la I Commissione nella seduta del 25 settembre 2012 ed in particolare:

- si evidenzia l'importanza dello scopo che si prefigge la proposta di legge e si formula la raccomandazione che non vengano introdotti requisiti relativi alla residenza che sarebbero fonte di discriminazione;
- si osserva che mentre la prevista certificazione ISEE si riferisce ai redditi dell'anno precedente, le situazioni di bisogno possono verificarsi nel corso dell'anno, pertanto si propone di prevedere un criterio che tenga conto di tale possibilità, ad esempio l'ISEE presunto in corso d'anno;
- si rileva una contraddizione nell'art. 1 dove al comma 1 si parla di figli minori e al comma 2 di giovani fino a 19 anni;
- si osserva che i contributi vengono erogati alle società sportive e si segnala la possibilità che i giovani intraprendano l'attività e poi l'abbandonino, si chiede pertanto quale sia la sorte del finanziamento già erogato in tali casi;

Udita l'illustrazione effettuata dal consigliere regionale Blasoni sulla proposta di legge;

Preso atto delle risposte fornite dal consigliere regionale Blasoni in ordine alle osservazioni formulate dalla I Commissione e già riscontrate nella seduta del 25 settembre 2012 e precisamente:

- chiarisce che nella proposta di legge non sono previsti requisiti di residenza;
- apprezza il suggerimento proposto per quanto riguarda la certificazione ISEE e dichiara di essere favorevole al suo accoglimento;
- dà atto della discrasia contenuta nell'articolo 1 in ordine all'età dei giovani e quindi si impegna a sanare tale incongruenza;
- per quanto riguarda l'ultima osservazione, evidenzia che per l'erogazione del contributo è prevista l'attestazione di effettiva frequenza del minore alle attività sportive.

Ritenuto di porre in votazione il parere sulla proposta di legge n. 209 avente ad oggetto "Misure per la promozione dell'attività sportiva di giovani in condizione di bisogno" presentata dal consigliere regionale Blasoni e altri con le proposte di modifica emerse nella I Commissione, riportate in premessa e accolte dal proponente consigliere regionale Blasoni;

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 18;

Favorevoli: 18;

Contrari: 0;

Astenuti: 0;

All'unanimità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge n. 209 avente ad oggetto "Misure per la promozione dell'attività sportiva di giovani in condizione di bisogno", con le proposte di modifica emerse nella I Commissione, riportate in premessa e accolte dal proponente consigliere regionale Blasoni.

PUNTO 4

(alle ore 15.13 entra Carlantoni)

OGGETTO: Parere sulla deliberazione di Giunta regionale n. 1406 del 2 agosto 2012 recante "L.R. 22/2009 – Avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione. Approvazione preliminare del progetto di Piano di Governo del Territorio". (Deliberazione n. 39/2012).

Presidenza del Presidente Romoli

Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cordenons Claudio Pasqualini, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente	<i>presente</i>	Comune di Prata di Pordenone Dorino Favot, Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Gorizia Alessandro Zanella, Consigliere	<i>presente</i>	Comune di Roveredo in Piano Sergio Bergnach, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Pordenone Alessandro Ciriani, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Muggia Laura Marzi, Vice Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Udine Adriano Ioan, Assessore	<i>assente</i>	Comune di Artegna Aldo Daici, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Pordenone Claudio Pedrotti, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Sauris Stefano Lucchini, Sindaco	<i>assente</i>

Comune di Trieste Elena Marchigiani, Assessore	presente	Comune di Tarvisio Renato Carlantoni, Sindaco	presente
Comune di Udine Furio Honsell, Sindaco	presente	Comune di Cervignano del Friuli Marco Cogato, Assessore	presente
Comune di Medea Alberto Bergamin, Sindaco	presente	Comune di Cividale del Friuli Daniela Bernardi, Vice Sindaco	presente
Comune di Monfalcone Silvia Altran, Sindaco	presente	Comune di Ragogna Mirco Daffarra, Sindaco	presente
Comune di Maniago Lucio Sabadin, Assessore	presente	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	presente
Comune di Montebelluna Pieromano Anselmi, Sindaco	presente		

N. 39/9/2012

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e s.m.i., recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 9 del 28.02.2011 (pubblicato sul BUR n. 11 del 16.03.2011);

Visto il comma 12 dell’art. 1 della L.R. 22/2009 e s.m.i. che prevede che il Piano di governo del territorio venga sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1406 del 2 agosto 2012 recante “L.R. 22/2009 – Avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione. Approvazione preliminare del progetto di Piano di Governo del Territorio”.

Preso atto che il documento è stato esaminato in via preliminare dalla III Commissione del Consiglio delle autonomie locali nelle sedute del 19 settembre 2012 e del 26 settembre 2012;

Udito l’intervento del coordinatore della III Commissione, Claudio **Pedrotti**, il quale ha riportato in sintesi i contenuti del dibattito intercorso, nonché le conclusioni cui è pervenuta la Commissione in esito all’istruttoria condotta sul Piano di Governo del Territorio ovvero la decisione di non esprimere un preciso orientamento e di riportare la discussione alla seduta plenaria del Consiglio delle autonomie locali, al fine di dibattere nuovamente alcune questioni fondamentali.

Premessa infatti la condivisione pressochè unanime per la nuova concezione della pianificazione regionale, che vede i Comuni come protagonisti e che si pone come una sfida che i Comuni stessi sono pronti a cogliere e per la quale ritengono che il Sistema degli Enti sia sufficientemente maturo, sono state sottolineate le seguenti questioni:

- 1) vi è la necessità di un approfondimento del concetto di area vasta con riferimento alla sua configurazione ed al suo ruolo, anche alla luce del fatto che l’area vasta dovrebbe assorbire le funzioni già svolte dagli organismi decisionali ed amministrativi comunali e che non risultano irrilevanti le possibili dinamiche interne all’area stessa;
- 2) la richiesta dell’approfondimento del concetto di area vasta si inserisce nell’osservazione relativa al fatto che il quadro delle regole concernenti la riforma della pianificazione non risulta ancora chiaro;
- 3) sarebbe opportuno che il cambio della governance della pianificazione territoriale fosse concomitante alla riforma del sistema delle autonomie locali;
- 4) non risulta chiaro quali siano le finalità che il Documento Territoriale Strategico propone e alle quali i Comuni in forma singola o associata dovrebbero adeguare i propri Piani;

- 5) sotto il profilo formale-documentale è stato osservato che il Consiglio delle autonomie è chiamato ad esprimersi sul Piano approvato dalla Giunta regionale in via preliminare il 2 agosto 2012. Nonostante la presentazione da parte dell'Assessore Riccardi di un "atto aggiuntivo", nel quale vengono maggiormente esplicitati quegli aspetti di metodo, emersi nel corso dell'illustrazione del PGT, ma non contenuti nei documenti tecnici, la documentazione sembra comunque non rispecchiare lo stato dell'arte, in quanto il Piano risulta essere un documento in progress e come tale non ancora compiutamente definito.

Udito l'intervento dell'Assessore Regionale **Riccardi**, il quale ha spiegato che il documento aggiuntivo, predisposto su richiesta della III Commissione del Consiglio delle autonomie, è stato posto all'attenzione della Giunta regionale e le disposizioni normative attinenti al PGT potrebbero essere inserite presumibilmente nella prossima legge finanziaria regionale.

Ha inoltre sottolineato che il documento in esame non è un Piano urbanistico, ma costituisce una riforma di sistema e che gli elementi di giusta preoccupazione evidenziati non formano in realtà oggetto del Piano, ma verranno chiariti nelle norme, che saranno esaminate e discusse anche con il Consiglio delle autonomie locali. I Sindaci dunque parteciperanno anche alla definizione del concetto di area vasta, che costituisce uno dei temi centrali e appare pertanto obiettivamente azzardato immaginare che si debba attendere la riforma delle autonomie locali per delineare il concetto di area vasta, anche in considerazione del fatto che un'assunzione di responsabilità da parte degli enti locali può avere dei riflessi e orientare le scelte, anche con riferimento ai grandi cantieri di riforma, ulteriori rispetto alla riforma delle autonomie locali, che sono attualmente in itinere.

Ha quindi sottolineato la scelta e la responsabilità della Regione nello spogliarsi di alcuni compiti e rendere i Comuni autonomi nelle scelte di pianificazione e ha ricordato l'importanza e l'urgenza di procedere con la riforma, stante che l'attuale strumento di pianificazione risalente al 1978, risulta ormai datato.

Quella proposta è una sfida importante, un'occasione che va colta soprattutto perché se i sindaci condividono il principio di appropriarsi delle competenze di pianificazione e si assumono la responsabilità di guidare processi di sviluppo legati al governo del territorio, non soltanto per la parte interna ai perimetri dei propri comuni, forse sarà possibile fare un passo avanti e orientare altre scelte che verranno inevitabilmente compiute non solo riguardo alla riforma degli enti locali.

Ha ricordato che l'impostazione della riforma, sotto il profilo scientifico, si basa su uno studio effettuato dalle Università di Udine e di Trieste ed attiene alla volontà della Regione di dedicarsi alla Pianificazione strategica, attribuendo in particolare ai Comuni le rimanenti funzioni.

In conclusione dell'intervento, ha espresso la massima disponibilità ed apertura a fornire qualsiasi ulteriore chiarimento e ad apportare le modifiche al testo ritenute necessarie per la condivisione del documento.

Considerato che nel corso della seduta si sono succeduti i seguenti interventi:

-si esprime apprezzamento per lo sforzo effettuato dall'Assessore nell'affrontare una tematica così importante ma, pur condividendo i principi esposti e le nobili finalità, si ritiene che il documento in esame desti preoccupazione sotto il profilo dei contenuti strutturali. Ad esempio, pur concordando con il concetto generale di area vasta, mancano le regole di aggregazione per individuare e disciplinare le aree omogenee, che verranno stabilite solo con la successiva norma di legge. Anche in assenza delle norme, si potrebbe ritenere di far passare comunque il principio di fondo della riforma andandosi però a scontrare con la previsione di cui all'articolo 4, comma 3 dell'agenda normativa, che stabilisce che le prescrizioni del Piano sono efficaci e stringenti. Si nota quindi una certa discrepanza tra le nobili intenzioni che sottendono al Piano, l'incertezza circa le future regole dello stesso e l'indeterminatezza delle prescrizioni che però al tempo stesso risultano cogenti. Altro elemento di preoccupazione è dato dal fatto che nel Piano non emergono con chiarezza le politiche territoriali regionali e conseguentemente i loro riflessi sul territorio. Pertanto, pur apprezzando il principio sotteso alla riforma proposta, si ritiene che al momento il Piano patisca la mancanza di dettaglio e quindi, in via prudenziale, si ritiene non possibile un voto favorevole all'atto (**Comune di Udine**);

-si ribadisce l'esigenza che i Sistemi Territoriali Locali non vengano individuati "a tavolino", come previsto dal PGT e a pag 6 del "documento aggiuntivo", e non si condivide l'identificazione degli areali così come proposta. Il STL non deve consistere in un'area vasta ulteriore rispetto a quelle che già si costituiscono sul territorio o per il governo delle autonomie o rispetto agli ambiti socio-assistenziali, ma deve rappresentare un'area omogenea coerente con le vocazioni culturali sociali e territoriali, per evitare stratificazioni complesse che diventano

elemento di appesantimento. Si ricorda inoltre la problematica connessa alla fase transitoria, durante la quale è necessario garantire la gestione del territorio, prevedendo la *prorogatio* delle norme attuali fino all'effettiva vigenza del nuovo regime per non bloccare le politiche territoriali di sviluppo (**Comune di Medea**);

- da un dibattito effettuato nell'ultima riunione del Consiglio provinciale di Gorizia, è emersa un' impressione positiva per il passo avanti contenuto nell'approccio pianificatorio, di sistema, che è stato proposto e di cui il territorio ha bisogno. Su questo principio, vi è condivisione e viene appoggiato l'operato dell'Assessore. A tal proposito, è stato anche sviluppato un documento relativo a quelli che dovrebbero essere i principi cardine per introdurre in maniera convincente la leva della perequazione territoriale all'interno degli strumenti normativi. Permangono però perplessità sui tempi e sui modi della riforma proposta. Ad esempio, si evidenzia come l'ipotizzata scala sovra provinciale vedrebbe Trieste e Gorizia unite nell'individuazione del STL. Tale scelta appare da un lato, poco comprensibile perché è difficile immaginare una omogeneità di vocazioni, necessità e bisogni pianificatori in questi due sistemi territoriali, dall'altro pare indice del fatto che il Piano vada a preconstituire scelte che dovrebbero nascere dal basso e pertanto dovrebbero essere più concertate e vicine al territorio. Anche alla luce della riforma istituzionale in itinere, rispetto alla quale ancora non si conosce il livello istituzionale su cui il territorio andrà ad incardinare l'attività amministrativa, si ritiene che la pianificazione di governo del territorio debba essere costruita sulla scala media che verrà individuata dalla riforma istituzionale. Non conoscendo questo elemento fondamentale, si corre il rischio di incorrere in una condizione di blocco che impedisca l'effettiva attivazione della forma concertata di governo, che la riforma vorrebbe. Il livello istituzionale non può essere sfalsato rispetto al "luogo" dell'area vasta. Perciò, pur condividendo i principi contenuti nel documento, si ritiene che una decisione a favore del Piano sia prematura (**Provincia di Gorizia**);

-si esprime condivisione per il principio su cui si basa la riforma proposta. Poiché si tratta di una "sfida", si ritiene che essa non possa, allo stato, essere compiutamente definita in tutti i particolari. Alla luce del fatto che il principio è condiviso e ci sarà un confronto sulle successive regole con cui verranno chiariti i punti non ancora sufficientemente delineati, e con la garanzia fornita che la determinazione dell'area vasta sarà effettuata dai Comuni e avverrà su base omogenea, l'espressione di voto non potrà che essere favorevole (**S. Maria La Longa**);

- in un momento come quello attuale, caratterizzato da un volontà di riordino dell'assetto istituzionale, pur cogliendo l'obiettivo cui tende il documento in esame, si ritiene che esso non possa prescindere dalle decisioni della Regione rispetto al riordino complessivo, al fine di non creare ulteriore confusione. Ciò vale in particolare per il concetto di area vasta, con riferimento ad un' eventuale nuova articolazione dell'Ente Provincia, che fosse stabilita in sede di riordino del sistema delle autonomie locali. Prematura, se pur apprezzabile, pare la scelta della Regione di spogliarsi di alcune funzioni a favore di altri soggetti istituzionali, che andrebbero quantomeno meglio esplicitati per capire se costituiscono effettivamente un tassello del riordino del Sistema. Pertanto, pur nella condivisione di alcuni passaggi, si ritiene di esprimere sul documento un parere negativo (**Provincia di Trieste**);

-pur esprimendo condivisione per il principio sotteso alla riforma, ovvero la necessità di individuare forme di pianificazione di area vasta, permangono le perplessità già espresse in sede di Commissione con riferimento ai contenuti esplicitati all'interno del documento approvato dalla Giunta in via preliminare e che determineranno il voto negativo sull'atto in esame. Anche se è stato più volte ribadito che i Sistemi territoriali locali, ovvero il perno della pianificazione di area vasta, verranno individuati attraverso un processo che vede la partecipazione attiva da parte dei Comuni, tale indicazione non è contenuta all'interno dei documenti in esame, i quali invece riportano indicazioni in senso contrario ovvero è previsto che nel PGT verranno individuati i sistemi territoriali locali, anche quelli definiti prioritari, in cui l'interesse regionale assume livelli preminenti. Il margine di incertezza risulta quindi problematico e incide sull'operatività dei Comuni in sede di pianificazione territoriale. Infatti, anche se i Comuni sono pronti per assumere tali poteri non hanno, alla luce del quadro delineato, alcuna garanzia di poterli concretamente esercitare nemmeno sotto forma di area vasta (**Comune di Trieste**);

-Il voto contrario nasce dalla responsabilità dei Sindaci nei confronti del proprio territorio, in quanto si reputa che, a prescindere dalla condivisione dei principi, i Sindaci siano responsabili anche in relazione alla definizione delle norme che consentono la tutela del territorio rappresentato. Si ritiene comunque che una riforma di sistema, che tutti ritengono necessaria, debba venire effettuata prima attraverso una legge, quindi con regole definite circa il ruolo strategico della regione e dei Comuni anche sotto forma di area vasta, poi con un Piano "di sistema". Il Piano in esame inoltre è carente sotto il profilo dei contenuti previsti dall'articolo 1, comma 3 e comma 5 della

legge regionale 22/2009, in quanto si ritiene manchi il Documento territoriale strategico. Pertanto, pur nella condivisione del principio e pur apprezzando la volontà della riforma, si tiene di esprimere un voto negativo (**Comune di Montereale Valcellina**);

-si ritiene che il Piano vada incontro a quelle esigenze di maggiori funzioni invocate da tempo degli Enti locali e che sia stato chiarito che le perplessità espresse potranno formare oggetto di un tavolo di confronto in sede di predisposizione delle norme. Si osserva pertanto che, presupposta la unanime condivisione del principio sotteso alla riforma, la scelta di votare contro il Piano non risulta conseguente, ma pare rivestire un carattere squisitamente politico, anche alla luce del fatto che in sede ANCI, è stata condivisa la scelta del percorso proposto, che devolve ai Comuni importanti funzioni in materia di pianificazione territoriale. Si reputa pertanto di esprimere un voto positivo (**Comune di Tarvisio**);

-nel corso di un dibattito sull'argomento svoltosi nel basso-isontino, è stata riconosciuta l'urgenza dell'adozione del Piano, posto che quello precedente risulta ormai datato. E' stata però anche espressa preoccupazione per la sfasatura temporale tra i principi che il Piano promuove e la loro attuazione concreta sul territorio e quindi sulle conseguenze pratiche che i Comuni dovranno affrontare; ciò determina un'opinione negativa sull'atto in oggetto (**Comune di Monfalcone**);

- risulta evidente come tutti condividano la necessità della riforma "a parole", ma "non nei fatti" e che se, oltre ai principi, fosse stata presentata una riforma preconfezionata in ogni dettaglio, anche tale modalità di percorso sarebbe stata fieramente avversata.

E' necessario essere chiari e cogliere l'importanza della riforma e dei principi in essa contenuti, quale ad esempio quello dell'area vasta, che permetterà ai Comuni di esercitare direttamente funzioni in materia di pianificazione, rendendo meno farraginoso l'attuale disciplina, nella direzione da tempo auspicata dagli Enti locali. Si ritiene di esprimere voto favorevole (**Comune di Ragogna**);

-appare strana l'espressione di un voto negativo a fronte della generale condivisione del principio, ovvero del punto cardine del provvedimento, fondando tale voto sul presupposto che si tratti di una riforma tardiva, stante l'approssimarsi della fine della legislatura e che la stessa si intreccia e interferisce con la riforma delle autonomie locali. Si reputa che rimandare *sine die* la riforma non sia utile, e si evidenzia come l'assessore abbia ampiamente assicurato che l'area vasta verrà determinata su base volontaria e pertanto non si comprende come essa potrebbe interferire, essendo basata su vocazioni comuni, con altre aggregazioni territoriali con finalità diverse. Il principio della riforma è ottimo ed è stato invocato per anni dal Sistema degli Enti locali, ma ora che viene effettivamente proposto, è rifiutato sulla base di motivazioni non del tutto condivisibili (**Comune di Gorizia**);

-si ribadisce che, se il documento in esame fosse stato snello ed avesse contenuto solo gli elementi di principio, *nulla quaestio*, ma la criticità nasce dal fatto che l'atto risulta invece corposo, i principi in esso contenuti non sono esplicitati in modo così chiaro come nell'illustrazione che di essi è stata fornita e soprattutto il documento contiene anche prescrizioni estremamente cogenti che trovano applicazione sul territorio anche nelle more del loro recepimento. Perciò approvando il principio, implicitamente si accetta anche la prescrittività di norme che non sono esplicitate nel Piano, ma che in virtù del ben noto "intarsio normativo" potrebbero venire inserite da un momento all'altro all'interno del primo disegno di legge in itinere. Tali disposizioni potrebbero pertanto creare reazioni a catena rispetto ad elementi che sono specifici e non sono sufficientemente esplicitati (**Comune di Udine**);

Udito l'intervento dell'assessore **Riccardi** il quale, ha rilevato che sul principio vi è la generale condivisione, ma che essendovi solo il principio, questo non è ritenuto condizione sufficiente per un'espressione di voto favorevole. Ha quindi chiesto, non potendo il Piano contenere norme di legge, di conoscere quali siano esattamente le parti del documento contrarie ai desiderata, in quanto il voto negativo pare nascere sostanzialmente dall'appartenenza politica, stante che:

- il Piano, per sua natura, non è una legge e pertanto non contiene norme prescrittive; queste ultime sono considerate "una seconda tappa" del processo di riforma;

- non viene conseguentemente stabilita alcuna regola per la definizione del concetto di area vasta e vi è la massima disponibilità ad approfondire e discutere tale concetto prima di tradurlo in una norma, che sarà comunque sottoposta al vaglio del Consiglio delle autonomie locali, tenendo anche in considerazione il fatto che

l'indicazione formulata nasce semplicemente da una valutazione oggettiva dei dati e prevede per gli areali, solo i "paletti" del livello dimensionale e della contiguità territoriale;

-con riferimento alla preoccupazione manifestata circa l'applicazione concreta dei contenuti del Piano, si concorda sulla necessità prevedere in norma un periodo transitorio, che non tocchi l'efficacia e la coerenza della normativa attualmente vigente;

-la costruzione dell'area vasta, che come concetto implica un'inversione di tendenza rispetto al centralismo regionale, sarà, coerentemente, di competenza dei Comuni. Il Piano perciò non contiene, come affermato dalle Province, nessun concetto di area vasta, perché è un elemento che verrà definito solo successivamente;

-con riferimento all'osservazione relativa al fatto che il documento sia prematuro, si ribadisce che questo processo di riforma potrà anticipare gli effetti di altre riforme, determinandole, sulla base di condizioni che sono poste in mano ai sindaci; non è prematuro perché il Piano urbanistico attuale è datato 1978 quindi in realtà sul tema vi è grande ritardo;

Udito l'intervento del prof Sandro **Fabbro**, docente presso l'Università degli studi di Udine, il quale ha fornito alcune precisazioni circa gli strumenti oggetto del dibattito, sottolineando preliminarmente come le osservazioni ai contenuti del Piano appaiano in realtà contraddittorie in quanto, da un lato si lamenta la mancanza di un progetto e della parte normativa, dall'altro l'esistenza di norme troppo cogenti, denotando nell'insieme, confusione tra i termini e i concetti utilizzati.

Ha in particolare spiegato come, già nel libro contenente la teoria del Piano di Governo del territorio, testo che lo stesso Sindaco Honsell aveva contribuito a presentare, viene chiaramente specificato che il sistema di garanzie è contenuto nella Carta dei Valori e che il Documento strategico non si sostanzia in un Piano urbanistico, non riguarda oggetti territoriali e non contiene norme territoriali. Esso è bensì un progetto strategico e pertanto contiene macro-obiettivi e azioni per raggiungerli. E' per definizione negoziabile, flessibile e non intrinsecamente impositivo in quanto viene costruito con i diversi attori. Alla luce di queste specificazioni, risulta pertanto non accettabile la critica per cui, pur condividendo il principio del Piano strategico, si ritiene di dover rigettare integralmente la proposta. Ha inoltre evidenziato come, in sede di esame del testo, non sia stata invece posta la vera questione fondamentale ovvero nessuno abbia chiesto quale sia il disegno politico programmatico contenuto nel DTRS con riferimento al territorio rappresentato.

Udita la richiesta del Sindaco di Udine circa la possibilità di modificare il testo in esame sopprimendo il comma 3 dell'articolo 4 dell'agenda normativa e la replica dell'assessore **Riccardi** il quale ha espresso la volontà di accogliere la richiesta, qualora ciò possa consentire di pervenire ad una condivisione dei contenuti del Piano e ad una pronuncia favorevole allo stesso;

Udita la richiesta del Sindaco di Udine circa la possibilità di rinviare l'espressione del parere sul Piano, al fine di poter predisporre tutte le richieste di emendamento al testo che si ritenesse di formulare;

Udita la replica dell'Assessore **Riccardi** il quale ha spiegato che, pur nella massima disponibilità, allo stato risulta impossibile concedere una fase istruttoria supplementare, in quanto l'atto già risulta calendarizzato per l'esame presso la competente Commissione del Consiglio regionale, potendo pertanto vagliare solo richieste immediate. Ha inoltre sottolineato di aver rappresentato più volte, in entrambe le sedute della III Commissione, allargate a tutti i componenti del Consiglio delle autonomie, la massima disponibilità ad accogliere proposte di modifica al testo, al fine di renderlo ampiamente condivisibile, ma che nessuna richiesta in tal senso è stata formulata;

Preso atto dell'impossibilità di pervenire ad una condivisione del documento in esame attraverso la presentazione di emendamenti al testo;

Udita la dichiarazione del Sindaco di **Medea** il quale dopo aver evidenziato l'esigenza di garanzie circa il fatto che la Regione mantenga ferma la volontà di spogliarsi di alcune funzioni per conferirle ai Comuni e circa la creazione dal basso delle aree territoriali, fa rilevare che il voto negativo potrebbe svincolare l'Assessore dagli impegni politici contenuti nei suoi interventi e dall'obbligo di difesa della capacità di autogoverno dei Comuni nel corso del prosieguo dell'iter della riforma della pianificazione territoriale, e preannuncia il suo voto di astensione;

Udito l'intervento conclusivo dell'Assessore **Riccardi** il quale ha riaffermato l'intenzione della Giunta regionale di difendere il principio della riforma, che sarà contenuto nel disegno di legge di prossima presentazione;

(la seduta viene sospesa alle ore 16.19 e riprende alle ore 16.24)

Ritenuto di porre in votazione il parere sulla deliberazione di Giunta regionale n. 1406 del 2 agosto 2012 recante "L.R. 22/2009 – Avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione. Approvazione preliminare del progetto di Piano di Governo del Territorio".

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 19;

Favorevoli: 7;

Contrari: 10 (Comuni di Arterga, Cervignano del Friuli, Maniago, Monfalcone, Montereale Valcellina, Muggia, Trieste, Udine, Province di Gorizia e Trieste);

Astenuti: 2 (Comuni di Medea e Pordenone);

A maggioranza dei presenti

DELIBERA

di esprimere parere contrario alla deliberazione della Giunta regionale n. 1406 del 2 agosto 2012 recante "L.R. 22/2009 – Avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione. Approvazione preliminare del progetto di Piano di Governo del Territorio".

Esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta.

La seduta ha termine alle ore 16.29.

Udine, 2 ottobre 2012.

Il Responsabile della verbalizzazione
F.to Ida Valent

Il Presidente
F.to Ettore Romoli

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL 26 NOVEMBRE 2012



**Direzione centrale cultura, sport,
relazioni internazionali e comunitarie**

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

**“Nuove norme in materia di beni e
attività culturali nella Regione Friuli
Venezia Giulia”**

<p style="text-align: center;">Testo esaminato dalla 1^a commissione del CAL del 25 settembre 2012</p>	<p style="text-align: center;">Testo proposto per la seduta del CAL del 2 ottobre 2012</p>
<p>INDICE</p> <p>Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Art 1 (Oggetto e finalità)</p> <p>Art. 2 (Principi)</p> <p>Titolo II: PROGRAMMAZIONE, STRUMENTI E ORGANISMI DI GOVERNO DELLA CULTURA</p> <p>Art. 3 (Obiettivi generali degli interventi)</p> <p>Art. 4 (Documento di politica culturale regionale)</p> <p>Art. 5 (Conferenza regionale della cultura)</p> <p>Art. 6 (Osservatorio regionale della cultura)</p> <p>Titolo III: ATTIVITÀ CULTURALI</p> <p>Art. 7 (Attività e operatori culturali: nozioni)</p> <p>Art. 8 (Attività culturali relative alla fotografia)</p> <p>CAPO I: cinema</p> <p>Art. 9 (Manifestazioni ed enti cinematografici di interesse nazionale e internazionale)</p> <p>Art. 10 (Cinema di qualità)</p> <p>Art. 11 (Sviluppo delle tecnologie digitali)</p> <p>CAPO II: centri pubblici culturali</p> <p>Art. 12 (Centri pubblici socio culturali)</p> <p>CAPO III: spettacolo dal vivo</p> <p>Art. 13 (Spettacoli dal vivo: nozioni)</p> <p>Art. 14 (Interventi della Regione)</p>	<p>INDICE</p> <p>Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Art 1 (Oggetto e finalità)</p> <p>Art. 2 (Principi)</p> <p>Titolo II: PROGRAMMAZIONE, STRUMENTI E ORGANISMI DI GOVERNO DELLA CULTURA</p> <p>Art. 3 (Obiettivi generali degli interventi)</p> <p>Art. 4 (Documento di politica culturale regionale)</p> <p>Art. 5 (Conferenza regionale della cultura)</p> <p>Art. 6 (Osservatorio regionale della cultura)</p> <p>Titolo III: ATTIVITÀ CULTURALI</p> <p>Art. 7 (Attività e operatori culturali: nozioni)</p> <p>Art. 8 (Attività culturali relative alla fotografia)</p> <p>CAPO I: cinema</p> <p>Art. 9 (Manifestazioni ed enti cinematografici di interesse nazionale e internazionale)</p> <p>Art. 10 (Cinema di qualità)</p> <p>Art. 11 (Sviluppo delle tecnologie digitali)</p> <p>CAPO II: centri pubblici culturali</p> <p>Art. 12 (Centri pubblici socio culturali)</p> <p>CAPO III: spettacolo dal vivo</p> <p>Art. 13 (Spettacoli dal vivo: nozioni)</p>

<p>Art. 15 (Attività musicali)</p> <p>Art. 16 (Attività teatrali di prosa)</p> <p>Art. 17 (Promozione della cultura teatrale nelle scuole)</p> <p>Art. 18 (Promozione delle attività amatoriali e di educazione musicale)</p> <p>Art. 19 (Organismi primari teatrali e di rilevanza regionale)</p> <p>Art. 20 (Anticipazioni dei contributi statali agli organismi primari di produzione con riconoscimento ministeriale)</p>	<p>Art. 14 (Interventi della Regione)</p> <p>Art. 15 (Attività musicali)</p> <p>Art. 16 (Attività teatrali di prosa)</p> <p>Art. 17 (Promozione della cultura teatrale nelle scuole)</p> <p>Art. 18 (Promozione delle attività amatoriali e di educazione musicale)</p> <p>Art. 19 (Organismi primari teatrali e di rilevanza regionale)</p> <p>Art. 20 (Anticipazioni dei contributi statali agli organismi primari di produzione con riconoscimento ministeriale)</p>
<p>Titolo IV: PATRIMONIO CULTURALE</p> <p>CAPO I: patrimonio culturale</p> <p>Art. 21 (Patrimonio culturale: principi)</p> <p>Art. 22 (Patrimonio culturale: nozioni)</p> <p>Art. 23 (Interventi di valorizzazione dei beni mobili)</p> <p>Art. 24 (Interventi sul patrimonio dell'archeologia industriale)</p> <p>Art. 25 (Interventi sul patrimonio dell'architettura fortificata)</p> <p>Art. 26 (Interventi su beni archeologici)</p> <p>Art. 27 (Interventi su altri beni immobili)</p> <p>Art. 28 (Patrimonio cinematografico e audiovisivo)</p> <p>Art. 29 (Patrimonio fotografico e Centro di ricerca e archiviazione della fotografia)</p> <p>Art. 30 (Condizioni generali di ammissibilità degli interventi a favore del patrimonio culturale)</p> <p>Art. 31 (Obblighi dei beneficiari)</p>	<p>Titolo IV: PATRIMONIO CULTURALE</p> <p>CAPO I: patrimonio culturale</p> <p>Art. 21 (Patrimonio culturale: principi)</p> <p>Art. 22 (Patrimonio culturale: nozioni)</p> <p>Art. 23 (Interventi di valorizzazione dei beni mobili)</p> <p>Art. 24 (Interventi sul patrimonio dell'archeologia industriale)</p> <p>Art. 25 (Interventi sul patrimonio dell'architettura fortificata)</p> <p>Art. 26 (Interventi su beni archeologici)</p> <p>Art. 27 (Interventi su altri beni immobili)</p> <p>Art. 28 (Patrimonio cinematografico e audiovisivo)</p> <p>Art. 29 (Patrimonio fotografico e Centro di ricerca e archiviazione della fotografia)</p> <p>Art. 30 (Condizioni generali di ammissibilità degli interventi a favore del patrimonio culturale)</p> <p>Art. 31 (Obblighi dei beneficiari)</p>
<p>Titolo V: PROCEDIMENTI ATTUATIVI DEGLI INTERVENTI REGIONALI</p> <p>Art. 32 (Modalità del sostegno finanziario regionale)</p> <p>Art. 33 (Accreditamento)</p> <p>Art. 34 (Convenzione)</p>	<p>Titolo V: PROCEDIMENTI ATTUATIVI DEGLI INTERVENTI REGIONALI</p> <p>Art. 32 (Modalità del sostegno finanziario regionale)</p> <p>Art. 33 (Accreditamento)</p>

<p>Art. 35 (Regolamento per l'accreditamento e per la concessione degli incentivi ai soggetti accreditati)</p> <p>Art. 36 (Bando)</p> <p>Art. 37 (Finanziamenti europei)</p> <p>Art. 38 (Interventi mirati di rilevanza socioculturale)</p> <p>Art. 39 (Interventi straordinari)</p> <p>Art. 40 (Comitato consultivo di valutazione)</p> <p>Art. 41 (Parternariato)</p> <p>Titolo VI: NORME FINALI</p> <p>Art. 42 (Assunzione straordinaria di personale)</p> <p>Art. 43 (Modalità di presentazione delle domande di finanziamento)</p> <p>Art. 44 (Norme transitorie)</p> <p>Art. 45 (Aiuti di Stato)</p> <p>Art. 46 (Quote annuali di adesione o di partecipazione della Regione)</p> <p>Art. 47 (Abrogazioni)</p> <p>Art. 48 (Norme finanziarie)</p> <p>Art. 49 (Entrata in vigore)</p> <p>Tabella A (riferita all'art. 19 comma 6)</p>	<p>Art. 34 (Convenzione)</p> <p>Art. 35 (Regolamento per l'accreditamento e per la concessione degli incentivi ai soggetti accreditati)</p> <p>Art. 36 (Bando)</p> <p>Art. 37 (Finanziamenti europei)</p> <p>Art. 38 (Interventi mirati di rilevanza socioculturale)</p> <p>Art. 39 (Interventi straordinari)</p> <p>Art. 40 (Comitato consultivo di valutazione)</p> <p>Art. 41 (Parternariato)</p> <p>Titolo VI: NORME FINALI</p> <p>Art. 42 (Assunzione straordinaria di personale)</p> <p>Art. 43 (Modalità di presentazione delle domande di finanziamento)</p> <p>Art. 44 (Norme transitorie)</p> <p>Art. 45 (Aiuti di Stato)</p> <p>Art. 46 (Quote annuali di adesione o di partecipazione della Regione)</p> <p>Art. 47 (Cessazione della Regione dalla titolarità di funzioni)</p> <p>Art. 48 (Abrogazioni)</p> <p>Art. 49 (Norme finanziarie)</p> <p>Art. 50 (Entrata in vigore)</p> <p>Tabella A (riferita all'art. 19 comma 6)</p>
<p>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</p>	<p>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1 (Oggetto e finalità)</p> <p>1. La presente legge introduce nuovi strumenti di programmazione, di governo e procedimentali, per l'attuazione degli interventi della</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Oggetto e finalità)</p> <p>1. La presente legge introduce nuovi strumenti di programmazione, di governo e procedimentali, per l'attuazione degli interventi della</p>

<p>Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Regione, in materia di promozione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, dell'articolo 4 dello Statuto di autonomia, dell'ordinamento comunitario, del D.Lgs. n.42/2004 e della ripartizione delle competenze tra Stato, Regione ed Enti locali del Friuli Venezia Giulia.</p> <p>2. L'intervento finanziario della Regione, da considerarsi essenziale per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, è rivolto al sostegno di iniziative di carattere culturale, promosse e svolte da operatori culturali che riconoscono l'azione di sviluppo e valorizzazione della cultura quale funzione di interesse pubblico.</p>	<p>Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Regione, in materia di promozione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, dell'articolo 4 dello Statuto di autonomia, dell'ordinamento comunitario, del D.Lgs. n.42/2004 e della ripartizione delle competenze tra Stato, Regione ed Enti locali del Friuli Venezia Giulia.</p> <p>2. L'intervento finanziario della Regione, da considerarsi essenziale per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, è rivolto al sostegno di iniziative di carattere culturale, promosse e svolte da operatori culturali che riconoscono l'azione di sviluppo e valorizzazione della cultura quale funzione di interesse pubblico.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 (Principi)</p> <p>1. La Regione, richiamato l'articolo 167 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, riconosce la cultura quale fattore di crescita socioeconomica della comunità, di promozione delle diversità culturali e di sviluppo integrale della persona.</p> <p>2. Con il termine cultura s'intende l'insieme degli aspetti materiali ed immateriali che contraddistinguono una società, intesa come insieme di individui singoli od associati e che si manifestano in molteplici forme espressive, rispettose dei diritti umani fondamentali e dei principi costituzionali della Repubblica.</p> <p>3. La Regione attua gli obiettivi della politica culturale regionale di cui all'articolo 3 anche attraverso la concessione e l'erogazione di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Principi)</p> <p>1. La Regione, richiamati l'articolo 167 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e l'art. 9 della Costituzione italiana, riconosce la cultura quale elemento fondante dell'identità dei singoli cittadini e della comunità, essenziale per lo sviluppo della persona e per la crescita sociale ed economica collettiva, nel rispetto delle diversità e delle differenze.</p> <p>2. Con il termine cultura s'intende l'insieme degli aspetti materiali ed immateriali che contraddistinguono una società, intesa come insieme di individui singoli od associati e che si manifestano in molteplici forme espressive, rispettose dei diritti umani fondamentali.</p> <p>3. La Regione attua gli obiettivi della politica culturale regionale di cui</p>

contributi disciplinati dalle disposizioni generali in materia di procedimento amministrativo e in partenariato con soggetti privati e pubblici.

4. La partecipazione dei cittadini, singola e in forma associata, è considerata elemento fondamentale del processo complessivo di produzione culturale, secondo i principi e le finalità della presente legge.
5. Il sostegno finanziario della Regione ai progetti culturali è improntato ai principi di semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà, trasparenza e valutazione.
6. L'intervento finanziario regionale si fonda sulla consultazione periodica degli enti, pubblici e privati, operanti in regione nei vari settori culturali, sulla programmazione culturale pluriennale della Regione, sul costante monitoraggio dello stato e dell'evoluzione di questi ultimi, sulla progettualità delle iniziative proposte, suscettibili di procedura valutativa e di verifica della loro aderenza agli obiettivi della programmazione regionale finalizzata all'interesse generale.
7. Alla programmazione culturale regionale e all'attuazione dei suoi obiettivi concorrono l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 10/2008, l'Azienda speciale di Villa Manin, di cui alla legge regionale 32/2002, e la Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di cui alla legge regionale 18/2006.
8. Sono confermate le disposizioni vigenti in materia di istituzioni bibliotecarie e archivistiche di cui alla legge regionale 25/2006, museali di cui alla legge regionale 60/1976 Titolo I, ecomuseali di cui alla legge

all'articolo 3 anche attraverso la concessione e l'erogazione di contributi disciplinati dalle disposizioni generali in materia di procedimento amministrativo **ed in eventuale** partenariato con soggetti privati e pubblici.

4. La partecipazione dei cittadini, singola e in forma associata, è considerata elemento fondamentale del processo complessivo di produzione culturale, secondo i principi e le finalità della presente legge.
5. Il sostegno finanziario della Regione ai progetti culturali è improntato ai principi di semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà, trasparenza e valutazione.
6. L'intervento finanziario regionale si fonda sulla consultazione periodica degli enti, pubblici e privati, operanti in regione nei vari settori culturali, sulla programmazione culturale pluriennale della Regione, sul costante monitoraggio dello stato e dell'evoluzione di questi ultimi, sulla progettualità delle iniziative proposte, suscettibili di procedura valutativa e di verifica della loro aderenza agli obiettivi della programmazione regionale finalizzata all'interesse generale.
7. Alla programmazione culturale regionale e all'attuazione dei suoi obiettivi **concorrono i programmi di attività** dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 10/2008, **dell'**Azienda speciale di Villa Manin, di cui alla legge regionale 32/2002, e **della** Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di cui alla legge regionale 18/2006.
8. Sono confermate le disposizioni vigenti in materia di istituzioni

regionale 10/2006 e di mediateche pubbliche di cui all'art. 7 della legge regionale 21/2006.	bibliotecarie e archivistiche di cui alla legge regionale 25/2006, museali di cui alla legge regionale 60/1976 Titolo I, ecomuseali di cui alla legge regionale 10/2006 e di mediateche pubbliche di cui all'art. 7 della legge regionale 21/2006.
TITOLO II PROGRAMMAZIONE, STRUMENTI E ORGANISMI DI GOVERNO DELLA CULTURA	TITOLO II PROGRAMMAZIONE, STRUMENTI E ORGANISMI DI GOVERNO DELLA CULTURA
<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>(Obiettivi generali degli interventi)</p> <p>1. Gli interventi regionali in materia di cultura perseguono i seguenti obiettivi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) promozione delle attività della danza, musicali, dello spettacolo dal vivo e teatrali; b) promozione delle attività scientifiche, delle scienze sociali e umanistiche; c) promozione delle arti visive; d) valorizzazione della presenza giovanile nel mondo della cultura; e) sostegno alle forme di innovazione, ricerca e sperimentazione nello spettacolo dal vivo; f) valorizzazione delle produzioni artistiche degli organismi di spettacolo del Friuli Venezia Giulia in ambito nazionale e internazionale; g) sviluppo della formazione del pubblico, anche attraverso la diffusione della cultura e delle attività di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università; 	<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>(Obiettivi generali degli interventi)</p> <p>1. Gli interventi regionali in materia di cultura perseguono i seguenti obiettivi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) promozione delle attività della danza, musicali, dello spettacolo dal vivo e teatrali; b) divulgazione dei risultati della ricerca scientifica, sociale, ed umanistica; c) promozione delle arti visive; d) valorizzazione della presenza giovanile nel mondo della cultura; e) sostegno alle forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il rapporto della Regione con gli Enti di ricerca e di alta formazione; f) valorizzazione delle produzioni artistiche degli organismi di spettacolo del Friuli Venezia Giulia in ambito nazionale e internazionale; g) sviluppo della formazione e dell'educazione linguistica, anche attraverso la diffusione della cultura e delle attività

- h) rafforzamento delle condizioni di distribuzione e circolazione degli spettacoli mediante lo sviluppo, l'adeguamento e la valorizzazione degli spazi e delle strutture destinati alle rappresentazioni;
- i) promozione dell'attività cinematografica, inclusa la conservazione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo e cinematografico regionale;
- j) promozione della conoscenza, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia;
- k) coordinamento con gli enti locali al fine di una integrazione dei rispettivi interventi contributivi e per una capillare ed efficace diffusione dell'offerta culturale nel territorio regionale;
- l) valorizzazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale;
- m) promozione e valorizzazione dei siti regionali riconosciuti dall'Unesco;
- n) promozione delle iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;
- o) semplificazione amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di procedure telematiche per l'accesso agli interventi di sostegno.

culturali nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

- h) rafforzamento delle condizioni di distribuzione e circolazione degli spettacoli mediante lo sviluppo, l'adeguamento e la valorizzazione degli spazi e delle strutture destinati alle rappresentazioni;
- i) promozione **delle** attività cinematografica e **fotografica**, incluse la conservazione e la valorizzazione **dei rispettivi patrimoni**;
- j) promozione della conoscenza, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia;
- k) collaborazione con gli Enti locali mediante accordi per il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze e lo svolgimento delle attività di interesse comune ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 9 gennaio 2006, n.1;**
- l) valorizzazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale;
- m) promozione e valorizzazione dei siti regionali riconosciuti dall'Unesco;
- n) promozione delle iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;
- o) semplificazione amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di

	procedure telematiche per l'accesso agli interventi di sostegno.
<p style="text-align: center;">Art.4 (Documento di politica culturale regionale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il Documento di politica culturale regionale, a proiezione triennale, di seguito Documento. 2. La proposta della Giunta regionale tiene conto delle risultanze della Conferenza regionale della cultura di cui all'art.5. 3. Il Documento in particolare prevede: <ol style="list-style-type: none"> a) l'analisi del contesto di riferimento sulla base delle relazioni dell'Osservatorio regionale della cultura di cui all'art.6; b) le linee di intervento in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3; c) obiettivi e criteri per la definizione di accordi con gli enti locali della Regione; d) i criteri di attuazione, i tempi e le risorse finanziarie complessive, di cui l'1% annuo a favore degli interventi mirati e straordinari previsti agli articoli 45 e 46; e) le modalità di monitoraggio dei processi di produzione culturale in attuazione della strategia regionale; f) gli indicatori di risultato di sistema per la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza della politica culturale regionale alla fine del triennio. 4. Il Documento è approvato 	<p style="text-align: center;">Art.4 (Documento di politica culturale regionale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il Documento di politica culturale regionale, a proiezione triennale, di seguito Documento. 2. La proposta della Giunta regionale tiene conto delle risultanze della Conferenza regionale della cultura di cui all'art.5. 3. Il Documento in particolare prevede: <ol style="list-style-type: none"> a) l'analisi del contesto di riferimento sulla base delle relazioni dell'Osservatorio regionale della cultura di cui all'art.6; b) le linee di intervento in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3; c) obiettivi e criteri per la definizione di accordi con gli enti locali della Regione; d) i criteri di attuazione, i tempi e le risorse finanziarie complessive, di cui l'1% annuo a favore degli interventi mirati e straordinari previsti agli articoli 45 e 46; e) le modalità di monitoraggio dei processi di produzione culturale in attuazione della strategia regionale; f) gli indicatori di risultato di sistema per la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza della politica culturale regionale alla fine del triennio. 4. Il Documento è approvato

<p>contestualmente agli strumenti di programmazione finanziaria previsti dalla legge regionale n.21/2007.</p> <p>5. In attuazione del documento, la Giunta regionale stabilisce:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le azioni prioritarie per ciascuna delle linee di intervento; b) la spesa massima ammissibile per ciascun obiettivo ed il valore massimo dei progetti presentabili su ciascuna linea d'intervento; c) l'assegnazione delle risorse di cui al comma 3, per ciascuna delle linee d'intervento. 	<p>contestualmente agli strumenti di programmazione finanziaria previsti dalla legge regionale n.21/2007.</p> <p>5. In attuazione del documento, la Giunta regionale stabilisce:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le azioni prioritarie per ciascuna delle linee di intervento; b) la spesa massima ammissibile per ciascun obiettivo ed il valore massimo dei progetti presentabili su ciascuna linea d'intervento; c) l'assegnazione delle risorse di cui al comma 3, per ciascuna delle linee d'intervento.
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">(Conferenza regionale della cultura)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Giunta regionale indice annualmente la Conferenza regionale della cultura, di seguito Conferenza. 2. La Conferenza, convocata e presieduta dall'assessore regionale competente in materia di cultura, è sede di confronto, proposta e verifica sull'attuazione e sui contenuti del Documento, sulle problematiche del settore, nonché sulle relazioni dell'Osservatorio regionale della cultura di cui all'art.6. 3. La Conferenza è luogo di ampia partecipazione dei rappresentanti delle associazioni, enti, istituzioni ed organismi culturali, delle autonomie locali della regione, degli enti ed istituzioni di alta formazione artistica e musicale della regione e delle fondazioni bancarie e delle università regionali. 	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">(Conferenza regionale della cultura)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Giunta regionale indice annualmente la Conferenza regionale della cultura, di seguito Conferenza. 2. La Conferenza, convocata e presieduta dall'assessore regionale competente in materia di cultura, è sede di confronto, proposta e verifica sull'attuazione e sui contenuti del Documento, sulle problematiche del settore, nonché sulle relazioni dell'Osservatorio regionale della cultura di cui all'art.6. 3. La Conferenza è luogo di ampia partecipazione dei rappresentanti delle associazioni, enti, istituzioni ed organismi culturali, delle autonomie locali della regione, degli enti ed istituzioni di alta formazione artistica e musicale della regione, delle fondazioni bancarie e delle università regionali.
<p style="text-align: center;">Art. 6</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6</p>

<p>(Osservatorio regionale della cultura)</p> <p>1. Presso la Direzione regionale competente in materia di cultura è istituito l'Osservatorio regionale della cultura nel Friuli Venezia Giulia. L'Osservatorio raccoglie informazioni statistiche attinenti la domanda e l'offerta di attività culturali e di spettacolo nella Regione, suscettibili di raffronto e comparazione con le informazioni provenienti da analoghe rilevazioni sviluppate a livello nazionale e in altre Regioni. Effettua l'elaborazione di analisi e studi utili a conoscere e documentare lo stato e l'evoluzione delle attività del settore, a servizio degli operatori culturali della Regione e delle amministrazioni pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia. Le funzioni di cui sopra sono esercitate dalla struttura regionale che si avvale di un'istituzione di livello universitario, sulla base di una convenzione pluriennale con il soggetto che risulterà aggiudicatario a seguito di procedura selettiva di evidenza pubblica.</p>	<p>(Osservatorio regionale della cultura)</p> <p>1. E' istituito l'Osservatorio regionale della cultura nel Friuli Venezia Giulia, con sede presso la Direzione centrale competente in materia di cultura. L'Osservatorio raccoglie informazioni statistiche attinenti la domanda e l'offerta di attività culturali e di spettacolo nella Regione, suscettibili di raffronto e comparazione con le informazioni provenienti da analoghe rilevazioni sviluppate a livello nazionale e in altre Regioni. Effettua l'analisi delle risultanze della conferenza di cui all'articolo 6 ed elabora studi utili a conoscere e documentare lo stato e l'evoluzione delle attività del settore, a servizio degli operatori culturali della Regione e delle amministrazioni pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia. Le funzioni di osservatorio sono esercitate, in forma indipendente, da un'istituzione di livello universitario, scelta dall'Amministrazione regionale, a seguito di procedura selettiva di evidenza pubblica.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III ATTIVITÀ CULTURALI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III ATTIVITÀ CULTURALI</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>(Attività e operatori culturali: nozioni)</p> <p>1. Sono operatori culturali ai fini della presente legge i soggetti collettivi, privati e pubblici, che non hanno come fine ultimo o principale lo scopo di lucro e che, anche in forma amatoriale e volontaristica, promuovono ed organizzano attività culturali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>(Attività e operatori culturali: nozioni)</p> <p>1. Sono operatori culturali ai fini della presente legge i soggetti collettivi, privati e pubblici, che non hanno come fine ultimo o principale lo scopo di lucro e che, anche in forma amatoriale e volontaristica, promuovono ed organizzano attività culturali.</p>

<p>2. Per progetto culturale s'intende l'iniziativa di un operatore culturale costituita da una o più azioni, in connessione tra loro, proposto nell'ambito dei procedimenti previsti dalla presente legge e ricompreso tra gli obiettivi previsti dalla programmazione culturale regionale.</p> <p>3. Per attività culturali si intendono le iniziative di diffusione, documentazione, promozione e divulgazione delle arti visive, del cinema, della fotografia, delle discipline umanistiche, letterarie e scientifiche, delle scienze sociali e dello spettacolo dal vivo.</p>	<p>2. Per progetto culturale s'intende l'iniziativa di un operatore culturale costituita da una o più azioni, in connessione tra loro, proposto nell'ambito dei procedimenti previsti dalla presente legge e ricompreso tra gli obiettivi previsti dalla programmazione culturale regionale.</p> <p>3. Per attività culturali si intendono le iniziative di diffusione, documentazione, promozione, produzione e divulgazione delle arti visive, del cinema, della fotografia, delle discipline umanistiche, e scientifiche, della letteratura, delle scienze sociali e dello spettacolo dal vivo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;">(Attività culturali relative alla fotografia)</p> <p>1. La Regione sostiene iniziative di promozione della cultura fotografica e di sviluppo della pratica fotografica, come forma di espressione artistica e di mezzo di conoscenza del territorio regionale, realizzate da organismi associativi, biblioteche, musei, istituti scolastici superiori, università ed operatori culturali, operanti nel territorio regionale da almeno tre anni e in particolare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attività di studio; b) iniziative espositive e mostre; c) concorsi e premi; d) attività editoriali; e) laboratori e corsi di tecnica e cultura fotografica; f) specifiche campagne e progetti fotografici d'interesse regionale. 	<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;">(Attività culturali relative alla fotografia)</p> <p>1. La Regione sostiene iniziative di promozione della cultura fotografica e di sviluppo della pratica fotografica, come forma di espressione artistica e di mezzo di conoscenza del territorio regionale, realizzate da organismi associativi, biblioteche, musei, istituti scolastici superiori, università ed operatori culturali, operanti nel territorio regionale da almeno tre anni e in particolare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attività di studio; b) iniziative espositive e mostre; c) concorsi e premi; d) attività editoriali; e) laboratori e corsi di tecnica e cultura fotografica; f) specifiche campagne e progetti fotografici d'interesse regionale.
<p style="text-align: center;">CAPO I CINEMA</p>	<p style="text-align: center;">CAPO I CINEMA</p>

<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p>(Manifestazioni ed enti cinematografici di interesse nazionale e internazionale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, le rassegne, i premi di carattere nazionale e internazionale che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica. 2. La Regione riconosce l'attività di valorizzazione del cinema svolta dagli enti di cultura cinematografica quale momento di promozione culturale. 	<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p>(Manifestazioni ed enti cinematografici di interesse nazionale e internazionale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, le rassegne, i premi di carattere nazionale e internazionale che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica. 2. La Regione riconosce l'attività di valorizzazione del cinema svolta dagli enti di cultura cinematografica quale momento di promozione culturale.
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">(Cinema di qualità)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Regione riconosce nella diffusione del cinema di qualità un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunità locali. A tal fine l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente, la realizzazione di progetti qualificati , con articolazione stagionale, annuale o pluriennale, proposti da operatori culturali accreditati ai sensi dell'articolo 33, finalizzati alla circolazione e al coordinamento in ambiti territoriali di livello sovraprovinciale di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, generi e temi cinematografici di particolare valore artistico, culturale e storico, nonché quelle finalizzate ad avvicinare allo spettacolo cinematografico i giovani e le scuole. 	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">(Cinema di qualità)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Regione riconosce nella diffusione del cinema di qualità un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunità locali. A tal fine l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente, la realizzazione di progetti qualificati , con articolazione stagionale, annuale o pluriennale, proposti da operatori culturali accreditati ai sensi dell'articolo 33, finalizzati alla circolazione e al coordinamento in ambiti territoriali di livello sovraprovinciale di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, generi e temi cinematografici di particolare valore artistico, culturale e storico, nonché quelle finalizzate ad avvicinare allo spettacolo cinematografico i giovani e le scuole.

<p style="text-align: center;">Art. 11 (Sviluppo delle tecnologie digitali)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Regione riconosce lo sviluppo delle tecnologie digitali quale fattore di garanzia dell'esistenza delle infrastrutture necessarie per la produzione, rappresentazione delle opere cinematografiche e audiovisive europee e quindi per l'accesso universale alle opere medesime. 2. A tal fine, l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente, fino al 50% della spesa ammissibile, gli interventi di adeguamento funzionale delle sale cinematografiche attraverso impianti di proiezione cinematografica digitale. I contributi sono concessi nel rispetto della regola de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis". 3. All'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 provvede la struttura regionale competente in materia di attività produttive, anche mediante l'utilizzo di risorse messe a disposizione dai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea, in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato. 	<p style="text-align: center;">Art. 11 (Sviluppo delle tecnologie digitali)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Regione riconosce lo sviluppo delle tecnologie digitali quale fattore di garanzia dell'esistenza delle infrastrutture necessarie per la produzione, rappresentazione delle opere cinematografiche e audiovisive europee e quindi per l'accesso universale alle opere medesime. 2. A tal fine, l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente, fino al 50% della spesa ammissibile, gli interventi di adeguamento funzionale delle sale cinematografiche attraverso impianti di proiezione cinematografica digitale. I contributi sono concessi nel rispetto della regola de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis". 3. All'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 provvede la struttura regionale competente in materia di attività produttive, anche mediante l'utilizzo di risorse messe a disposizione dai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea, in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato.
<p style="text-align: center;">CAPO II CENTRI PUBBLICI CULTURALI</p>	<p style="text-align: center;">CAPO II CENTRI PUBBLICI CULTURALI</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 (Centri pubblici socio culturali)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Su iniziativa dei Comuni della regione, a livello di singola Amministrazione od in forma collaborativa tra Comuni mediante apposite convenzioni di cui 	<p style="text-align: center;">Art. 12 (Centri pubblici socio culturali)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Su iniziativa dei Comuni e delle Provincie della regione, a livello di singola Amministrazione od in forma collaborativa tra Enti mediante apposite convenzioni di cui

all'articolo 21 della legge regionale 1/2006, la Regione concorre alla realizzazione di centri pubblici socio culturali denominati "Spazio cultura", riferiti ad un bacino di popolazione di almeno 10.000 abitanti, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:

- a) l'accesso alle opere e ai documenti multimediali da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e successive modifiche;
- b) la diffusione della cultura e del linguaggio audiovisivo, cinematografico e fotografico;
- c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;
- d) la catalogazione, conservazione e digitalizzazione del patrimonio audiovisivo e cinematografico, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale con sede a Villa Manin di Passariano e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio audiovisivo e cinematografico che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi

all'articolo 21 della legge regionale 1/2006, la Regione concorre alla realizzazione di centri pubblici socio culturali denominati "Spazio cultura", riferiti ad un bacino di popolazione di almeno 10.000 abitanti, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:

- a) l'accesso alle opere e ai documenti multimediali da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e successive modifiche;
- b) la diffusione della cultura e del linguaggio audiovisivo, cinematografico e fotografico;
- c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;
- d) la catalogazione, conservazione e digitalizzazione del patrimonio audiovisivo e cinematografico, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale con sede a Villa Manin di Passariano e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio audiovisivo e cinematografico che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della

<p style="text-align: center;">dei Film (FIAF).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. L'Amministrazione regionale riconosce i centri pubblici socio culturali quali servizi di interesse economico generale (SIEG). 3. Le caratteristiche dei centri pubblici socio culturali sono definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali. 4. I Comuni provvedono alla selezione dei soggetti incaricati della gestione dei Centri, da effettuarsi mediante procedure trasparenti nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi. 5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese per la compensazione degli oneri derivanti dall'obbligo di servizio pubblico di cui al comma 2 ai sensi e nel rispetto della decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE L 7 del 11/1/2012) 6. Con regolamento regionale sono stabiliti l'oggetto e la durata del servizio pubblico di cui al comma 2, i criteri per la selezione dei soggetti incaricati della gestione del servizio, i territori interessati, il sistema di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione, le disposizioni intese a prevenire ed eventualmente recuperare le sovra compensazioni. 	<p style="text-align: center;">Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. L'Amministrazione regionale riconosce i centri pubblici socio culturali quali servizi di interesse economico generale (SIEG). 3. Le caratteristiche dei centri pubblici socio culturali sono definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali. 4. Gli Enti locali provvedono alla selezione dei soggetti incaricati della gestione dei Centri, da effettuarsi mediante procedure trasparenti nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi. 5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese per la compensazione degli oneri derivanti dall'obbligo di servizio pubblico di cui al comma 2 ai sensi e nel rispetto della decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE L 7 del 11/1/2012) 6. Con regolamento regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti l'oggetto e la durata del servizio pubblico di cui al comma 2, i criteri per la selezione dei soggetti incaricati della gestione del servizio, i territori interessati, il sistema di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione, le disposizioni intese a prevenire ed eventualmente
---	---

	recuperare le sovra compensazioni.
CAPO III SPETTACOLO DAL VIVO	CAPO III SPETTACOLO DAL VIVO
Art. 13 (Spettacolo dal vivo: nozioni) 1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo s'intende l'attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche folcloristica, di spettacolo di strada e viaggiante, circense e di figura, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico.	Art. 13 (Spettacolo dal vivo: nozioni) 1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo s'intende l'attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche folcloristica, di spettacolo di strada e viaggiante, circense e di figura, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico.
Art. 14 (Interventi della Regione) 1. L'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente lo spettacolo dal vivo, in quanto manifestazione dell'identità regionale nella pluralità delle sue componenti linguistiche, dialettali e territoriali, fonte di valorizzazione delle proprie risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale ed internazionale. 2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere accordi con il Ministero per i beni e le attività culturali per il cofinanziamento di progetti culturali riguardanti lo spettacolo dal vivo e promossi da operatori culturali di cui all'articolo 7, comma 1.	Art. 14 (Interventi della Regione) 1. L'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente lo spettacolo dal vivo, in quanto manifestazione dell'identità regionale nella pluralità delle sue componenti linguistiche, dialettali e territoriali, fonte di valorizzazione delle proprie risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale ed internazionale. 2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere accordi con il Ministero per i beni e le attività culturali per il cofinanziamento di progetti culturali riguardanti lo spettacolo dal vivo e promossi da operatori culturali di cui all'articolo 7, comma 1.
Art. 15 (Attività musicali) 1. La Regione valorizza la musica e la danza quali strumenti di formazione culturale e sociale della comunità e	Art. 15 (Attività musicali) 1. La Regione valorizza la musica e la danza quali strumenti di formazione culturale e sociale della comunità e

<p>ne promuove la più ampia diffusione.</p> <p>2. A tal fine, l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente le iniziative rivolte allo sviluppo della musica e della danza, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio musicale e alla ricerca sperimentale.</p>	<p>ne promuove la più ampia diffusione.</p> <p>2. A tal fine, l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente le iniziative rivolte allo sviluppo della musica e della danza, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio musicale e alla ricerca sperimentale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16 (Attività teatrali di prosa)</p> <p>1. La Regione riconosce nel teatro un fattore rilevante nei processi di produzione e di diffusione della cultura presso la comunità regionale.</p> <p>2. A tal fine, l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente le iniziative volte allo sviluppo del teatro di prosa e le connesse attività di produzione, promozione e distribuzione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 (Attività teatrali di prosa)</p> <p>1. La Regione riconosce nel teatro un fattore rilevante nei processi di produzione e di diffusione della cultura presso la comunità regionale.</p> <p>2. A tal fine, l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente le iniziative volte allo sviluppo del teatro di prosa e le connesse attività di produzione, promozione e distribuzione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 (Promozione della cultura teatrale nelle scuole)</p> <p>1. La Regione, nell'ambito della propria programmazione per l'istruzione scolastica, promuove la diffusione della cultura del teatro nelle scuole e l'educazione della popolazione scolastica alla conoscenza del linguaggio teatrale con interventi di sostegno finanziario delle iniziative programmate dalle istituzioni scolastiche autonome, nel quadro della propria offerta didattica e formativa. È data priorità alle iniziative che si realizzano con modalità e forme coordinate da più scuole, anche in collaborazione con i Comuni dei rispettivi territori. La Regione riconosce il ruolo svolto dall'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia per la programmazione di progetti organici da realizzare nel territorio, d'intesa con gli</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 (Promozione della cultura teatrale nelle scuole)</p> <p>1. La Regione, nell'ambito della propria programmazione per l'istruzione scolastica, promuove la diffusione della cultura del teatro nelle scuole e l'educazione della popolazione scolastica alla conoscenza del linguaggio teatrale con interventi di sostegno finanziario delle iniziative programmate dalle istituzioni scolastiche autonome, nel quadro della propria offerta didattica e formativa. È data priorità alle iniziative che si realizzano con modalità e forme coordinate da più scuole, anche in collaborazione con i Comuni dei rispettivi territori. La Regione riconosce il ruolo svolto dall'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia per la programmazione di progetti organici da realizzare nel</p>

enti locali e con l'Ufficio scolastico regionale.	territorio, d'intesa con gli enti locali e con l'Ufficio scolastico regionale.
<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;">(Promozione delle attività amatoriali e di educazione musicale)</p> <p>1. Al fine di promuovere l'eccellenza nel settore amatoriale e la collaborazione tra i diversi gruppi, l'Amministrazione regionale sostiene i progetti proposti dalle associazioni rappresentative dei gruppi bandistici, corali, teatrali e folcloristici , operanti nel territorio regionale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;">(Promozione delle attività amatoriali e di educazione musicale)</p> <p>1. Al fine di promuovere l'eccellenza nel settore amatoriale e la collaborazione tra i diversi gruppi, l'Amministrazione regionale sostiene i progetti proposti dalle associazioni rappresentative dei gruppi bandistici, corali, teatrali e folcloristici , operanti nel territorio regionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p style="text-align: center;">(Organismi primari teatrali e di rilevanza regionale)</p> <p>1. La Regione riconosce quale organismo primario teatrale-musicale di rilevanza regionale, la Fondazione Teatro lirico << Giuseppe Verdi >> di Trieste, ne sostiene l' attività e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi degli enti territoriali e nei progetti di rilievo internazionale.</p> <p>2. La Regione riconosce quali organismi primari teatrali, di rilevanza regionale, il Teatro comunale Giuseppe Verdi di Gorizia, l'associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone, il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia di Trieste, la fondazione Teatro nuovo Giovanni da Udine di Udine, sostenendone l'attività poiché poli di riferimento culturale di area vasta</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p style="text-align: center;">(Organismi primari teatrali e di rilevanza regionale)</p> <p>1. Fermo restando il sistema nazionale delle attività teatrali, delle funzioni esercitate dagli organismi teatrali riconosciuti e delle connesse classificazioni ministeriali, la Regione, ai fini della presente legge, riconosce:</p> <p>a) quale organismo primario teatrale-musicale di rilevanza regionale, la Fondazione Teatro lirico << Giuseppe Verdi >> di Trieste, ne sostiene l' attività e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi degli enti territoriali e nei progetti di rilievo internazionale.</p> <p>b) quali organismi primari teatrali, di rilevanza regionale, il Teatro comunale Giuseppe Verdi di Gorizia, l'associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone, il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia di Trieste e la fondazione Teatro nuovo Giovanni da Udine di Udine ,</p>

3. Al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale nel territorio, l'Amministrazione regionale sostiene con speciali finanziamenti, erogati alla Fondazione Teatro lirico << Giuseppe Verdi >> di Trieste, le iniziative delle istituzioni teatrali dei Comuni capoluogo di provincia, di cui al comma 2, che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni musicali manifestazioni lirico-operistiche organizzate nell'ambito del programma di decentramento delle produzioni della Fondazione medesima.
4. Sono organismi primari teatrali di produzione, con riconoscimento ministeriale, la Fondazione Teatro lirico << Giuseppe Verdi >> di Trieste, il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia di Trieste, il Teatro stabile sloveno di Trieste, il Teatro stabile "La Contrada" di Trieste, il CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia di Udine.
5. La Regione riconosce altresì quali organismi teatrali di rilevanza regionale, l'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia, la Artisti Associati di Gorizia, il CTA - Centro regionale di Teatro d'animazione e di figure di Gorizia.
6. La Regione sostiene annualmente l'attività e la programmazione artistica annuale degli organismi teatrali di cui al presente articolo mediante la legge finanziaria e la legge di bilancio.
7. Gli organismi di cui al presente articolo possono destinare parte della somma annua assegnata, sino al limite del 25 per cento della medesima, alla

sostenendone l'attività poiché poli di riferimento culturale di area vasta.

2. Al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale nel territorio, l'Amministrazione regionale sostiene con speciali finanziamenti, erogati alla Fondazione Teatro lirico << Giuseppe Verdi >> di Trieste, le iniziative delle istituzioni teatrali dei Comuni capoluogo di provincia, di cui al comma 2, che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni musicali manifestazioni lirico-operistiche organizzate nell'ambito del programma di decentramento delle produzioni della Fondazione medesima.
3. Sono organismi primari teatrali di produzione, con riconoscimento ministeriale, la Fondazione Teatro lirico << Giuseppe Verdi >> di Trieste, il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia di Trieste, il Teatro stabile sloveno di Trieste, il Teatro stabile "La Contrada" di Trieste, il CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia di Udine.
4. **La Regione riconosce altresì:**
 - a) **quale organismo teatrale di diffusione regionale, di rilevanza regionale,** l'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia;
 - b) **quale organismo teatrale di rilevanza regionale, il Teatro comunale di Monfalcone**
 - c) **quale organismo teatrale-musicale di rilevanza regionale, l'associazione 'Mittelfest' di Cividale del Friuli;**
5. La Regione sostiene l'attività e la programmazione artistica e degli organismi teatrali di cui al presente articolo mediante la legge finanziaria e la legge di bilancio.

<p>copertura delle spese di funzionamento.</p>	<p>6. Gli organismi di cui al presente articolo possono destinare parte della somma annua assegnata, sino al limite del 25 per cento della medesima, alla copertura delle spese di funzionamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p style="text-align: center;">(Anticipazioni dei contributi statali agli organismi primari di produzione con riconoscimento ministeriale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Teatro lirico << Giuseppe Verdi >> di Trieste anticipazioni di cassa, nell'importo stabilito dalla legge, a valere sui contributi assegnati dallo Stato all'ente medesimo, subordinatamente all'assunzione da parte dell'ente nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso delle anticipazioni erogate. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione delle anticipazioni. 3. Agli organismi di cui all'art. 19 comma 4 che ricevono dallo Stato contributi annuali per la propria attività a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa sui contributi medesimi. Le anticipazioni sono concesse ed erogate in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato agli organismi richiedenti nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono e subordinatamente all'assunzione, da parte di ciascun organismo, del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le 	<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p style="text-align: center;">(Anticipazioni dei contributi statali agli organismi primari di produzione con riconoscimento ministeriale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Teatro lirico << Giuseppe Verdi >> di Trieste anticipazioni di cassa, nell'importo stabilito dalla legge, a valere sui contributi assegnati dallo Stato all'ente medesimo, subordinatamente all'assunzione da parte dell'ente nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso delle anticipazioni erogate. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione delle anticipazioni. 3. Agli organismi di cui all'art. 19 comma 3 che ricevono dallo Stato contributi annuali per la propria attività a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa sui contributi medesimi. Le anticipazioni sono concesse ed erogate in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato agli organismi richiedenti nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono e subordinatamente all'assunzione, da parte di ciascun organismo, del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione. La Giunta regionale,

condizioni specifiche e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente comma.	con propria deliberazione, approva le condizioni specifiche e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente comma.
TITOLO IV PATRIMONIO CULTURALE	TITOLO IV PATRIMONIO CULTURALE
CAPO I: PATRIMONIO CULTURALE	CAPO I: PATRIMONIO CULTURALE
<p style="text-align: center;">Art. 21 (Patrimonio culturale: principi)</p> <p>1. La Regione valorizza il patrimonio culturale regionale, nel rispetto delle attribuzioni di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, attraverso la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione e delle attività volte ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dei beni culturali e paesaggistici.</p> <p>2. Le azioni regionali per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale sono attuate in applicazione del principio generale di cooperazione con lo Stato e nelle forme previste dal decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), con il supporto tecnico scientifico dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 (Patrimonio culturale: principi)</p> <p>1. La Regione valorizza il patrimonio culturale regionale, nel rispetto delle attribuzioni di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, attraverso la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione e delle attività volte ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dei beni culturali e paesaggistici.</p> <p>2. Le azioni regionali per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale sono attuate in applicazione del principio generale di cooperazione con lo Stato e nelle forme previste dal decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), con il supporto tecnico scientifico dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22 (Patrimonio culturale: nozioni)</p> <p>1. Ai sensi del decreto legislativo 42/2004, s'intende per:</p> <p>a) «beni culturali» le cose immobili e mobili che presentano interesse</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22 (Patrimonio culturale: nozioni)</p> <p>1. Ai sensi del decreto legislativo 42/2004, s'intende per:</p> <p>a) «beni culturali» le cose immobili e mobili che presentano interesse</p>

<p>artistico, storico, archeologico, etnoantropologico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà;</p> <p>b) «beni paesaggistici» gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge;</p> <p>c) «conservazione» le attività di prevenzione, manutenzione e restauro;</p> <p>d) «prevenzione» le azioni idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto;</p> <p>e) «manutenzione» le azioni destinate al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene o delle sue parti;</p> <p>f) «restauro» l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero del bene medesimo, alla sua protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali;</p> <p>g) «valorizzazione» le attività dirette a migliorare la conoscenza del patrimonio culturale ed assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura, nonché la riqualificazione o il riuso degli immobili compromessi o degradati;</p> <p>h) «archeologia industriale» le testimonianze appositamente create al fine di attuare processi industriali od originatesi a causa di questi, quali i luoghi dei processi produttivi, i mezzi e i macchinari</p>	<p>artistico, storico, archeologico, etnoantropologico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà;</p> <p>b) «beni paesaggistici» gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge;</p> <p>c) «conservazione» le attività di prevenzione, manutenzione e restauro;</p> <p>d) «prevenzione» le azioni idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto;</p> <p>e) «manutenzione» le azioni destinate al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene o delle sue parti;</p> <p>f) «restauro» l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero del bene medesimo, alla sua protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali;</p> <p>g) «valorizzazione» le attività dirette a migliorare la conoscenza del patrimonio culturale ed assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura, nonché la riqualificazione o il riuso degli immobili compromessi o degradati;</p> <p>h) «archeologia industriale» le testimonianze appositamente create al fine di attuare processi industriali od originatesi a causa di questi, quali i luoghi dei processi produttivi, i mezzi e i macchinari</p>
--	--

<p>attuativi di tali processi, i prodotti originali di tali processi, le fonti documentali ad essi inerenti;</p> <p>i) «architettura fortificata» ovvero «beni architettonici fortificati», una o più edificazioni che allo stato attuale presentano testimonianze di funzioni difensive o protettive del territorio storicamente definite.</p>	<p>attuativi di tali processi, i prodotti originali di tali processi, le fonti documentali ad essi inerenti;</p> <p>i) «architettura fortificata» ovvero «beni architettonici fortificati», una o più edificazioni che allo stato attuale presentano testimonianze di funzioni difensive o protettive del territorio storicamente definite.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p>(Interventi di valorizzazione dei beni mobili)</p> <p>1. L'Amministrazione regionale concorre finanziariamente alla realizzazione dei seguenti interventi aventi come finalità esclusiva la conservazione e valorizzazione dei beni culturali mobili:</p> <p>a) restauro;</p> <p>b) prevenzione, mediante installazione di dispositivi di protezione o sicurezza;</p> <p>c) lavori, acquisizione e installazione di attrezzature, apparecchiature o strumenti, che assicurino migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dei beni, particolarmente da parte dei soggetti diversamente abili nonchè sotto il profilo turistico-culturale;</p> <p>d) acquisizione in proprietà dei beni mobili al fine della loro valorizzazione.</p> <p>2. I finanziamenti per le finalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono destinati agli enti pubblici territoriali, nonchè ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private o associazioni che non hanno come fine ultimo o principale lo scopo di lucro, che siano proprietari o possessori in base a idoneo titolo dei beni considerati.</p> <p>3. I finanziamenti per le finalità di cui al comma 1, lettera d), sono destinati agli enti pubblici territoriali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p>(Interventi di valorizzazione dei beni mobili)</p> <p>1. L'Amministrazione regionale concorre finanziariamente alla realizzazione dei seguenti interventi aventi come finalità esclusiva la conservazione e valorizzazione dei beni culturali mobili:</p> <p>a) restauro;</p> <p>b) prevenzione, mediante installazione di dispositivi di protezione o sicurezza;</p> <p>c) lavori, acquisizione e installazione di attrezzature, apparecchiature o strumenti, che assicurino migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dei beni, particolarmente da parte dei soggetti diversamente abili nonchè sotto il profilo turistico-culturale;</p> <p>d) acquisizione in proprietà dei beni mobili al fine della loro valorizzazione.</p> <p>2. I finanziamenti per le finalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono destinati agli enti pubblici territoriali, nonchè ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private o associazioni che non hanno come fine ultimo o principale lo scopo di lucro, che siano proprietari o possessori in base a idoneo titolo dei beni considerati.</p> <p>3. I finanziamenti per le finalità di cui al comma 1, lettera d), sono destinati agli enti pubblici territoriali.</p>

<p>4. Per «beni mobili», ai fini del presente articolo, si intendono anche affreschi e pitture murali in genere, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni ed altri elementi decorativi, purché non rientranti in interventi di tipo edilizio.</p> <p>5. Il presente articolo non si applica alle tipologie di cui agli articoli 24, 25 e 26.</p>	<p>4. Per «beni mobili», ai fini del presente articolo, si intendono anche affreschi e pitture murali in genere, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni ed altri elementi decorativi, purché non rientranti in interventi di tipo edilizio.</p> <p>5. Il presente articolo non si applica alle tipologie di cui agli articoli 24, 25 e 26.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p style="text-align: center;">(Interventi sul patrimonio dell'archeologia industriale)</p> <p>1. L'Amministrazione regionale concorre finanziariamente alla realizzazione dei seguenti interventi aventi come finalità esclusiva la conservazione, la valorizzazione o il riuso per finalità culturali o sociali del patrimonio dell'archeologia industriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) restauro o manutenzione straordinaria degli edifici; b) prevenzione, mediante installazione di dispositivi di protezione o sicurezza; c) restauro dei mezzi, dei macchinari e dei prodotti derivanti dall'attività industriale preesistente; d) catalogazione e conservazione di documentazione ed archivi; e) organizzazione in complessi museali degli edifici, dei mezzi, dei macchinari, degli archivi e della documentazione, inclusa l'eventuale acquisizione di tali beni, al fine della loro migliore fruizione pubblica anche sotto il profilo turistico-culturale; f) acquisizione della proprietà di immobili o parti di essi, al fine del riuso per finalità culturali o sociali a favore della comunità. <p>2. I finanziamenti per le finalità di cui al comma 1, lettere da a) a e) sono destinati ai proprietari, pubblici o privati, dei beni mobili o immobili considerati</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p style="text-align: center;">(Interventi sul patrimonio dell'archeologia industriale)</p> <p>1. L'Amministrazione regionale concorre finanziariamente alla realizzazione dei seguenti interventi aventi come finalità esclusiva la conservazione, la valorizzazione o il riuso per finalità culturali o sociali del patrimonio dell'archeologia industriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) restauro o manutenzione straordinaria degli edifici; b) prevenzione, mediante installazione di dispositivi di protezione o sicurezza; c) restauro dei mezzi, dei macchinari e dei prodotti derivanti dall'attività industriale preesistente; d) catalogazione e conservazione di documentazione ed archivi; e) organizzazione in complessi museali degli edifici, dei mezzi, dei macchinari, degli archivi e della documentazione, inclusa l'eventuale acquisizione di tali beni, al fine della loro migliore fruizione pubblica anche sotto il profilo turistico-culturale; f) acquisizione della proprietà di immobili o parti di essi, al fine del riuso per finalità culturali o sociali a favore della comunità. <p>2. I finanziamenti per le finalità di cui al comma 1, lettere da a) a e) sono destinati ai proprietari, pubblici o privati,</p>

<p>ovvero degli enti pubblici territoriali che abbiano gli immobili in concessione o amministrazione.</p> <p>3. I finanziamenti per le finalità di cui al comma 1, lettera f), sono destinati agli enti pubblici territoriali.</p>	<p>dei beni mobili o immobili considerati ovvero degli enti pubblici territoriali che abbiano gli immobili in concessione o amministrazione.</p> <p>3. I finanziamenti per le finalità di cui al comma 1, lettera f), sono destinati agli enti pubblici territoriali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p style="text-align: center;">(Interventi sul patrimonio dell'architettura fortificata)</p> <p>1. L'Amministrazione regionale concorre finanziariamente alla realizzazione dei seguenti interventi aventi come finalità esclusiva la conservazione, la valorizzazione o il riuso per finalità culturali o sociali, del patrimonio dell'architettura fortificata e del relativo contesto ambientale, così come storicamente definito:</p> <p>a) restauro o manutenzione straordinaria;</p> <p>b) prevenzione, mediante installazione di dispositivi di protezione o sicurezza;</p> <p>c) lavori finalizzati ad assicurare migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dei beni, particolarmente da parte dei soggetti diversamente abili, nonché sotto il profilo turistico-culturale.</p> <p>d) acquisizione della proprietà di immobili o parti di essi, al fine del riuso per finalità culturali o sociali a favore della comunità.</p> <p>2. I finanziamenti per le finalità di cui al comma 1, lettere da a) a c), sono destinati ai proprietari, pubblici o privati, degli immobili ovvero degli enti pubblici territoriali che abbiano gli immobili in concessione o amministrazione.</p> <p>3. I finanziamenti per le finalità di cui al comma 1, lettera d), sono destinati agli enti pubblici territoriali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p style="text-align: center;">(Interventi sul patrimonio dell'architettura fortificata)</p> <p>1. L'Amministrazione regionale concorre finanziariamente alla realizzazione dei seguenti interventi aventi come finalità esclusiva la conservazione, la valorizzazione o il riuso per finalità culturali o sociali, del patrimonio dell'architettura fortificata e del relativo contesto ambientale, così come storicamente definito:</p> <p>a) restauro o manutenzione straordinaria;</p> <p>b) prevenzione, mediante installazione di dispositivi di protezione o sicurezza;</p> <p>c) lavori finalizzati ad assicurare migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dei beni, particolarmente da parte dei soggetti diversamente abili, nonché sotto il profilo turistico-culturale.</p> <p>d) acquisizione della proprietà di immobili o parti di essi, al fine del riuso per finalità culturali o sociali a favore della comunità.</p> <p>2. I finanziamenti per le finalità di cui al comma 1, lettere da a) a c), sono destinati ai proprietari, pubblici o privati, degli immobili ovvero degli enti pubblici territoriali che abbiano gli immobili in concessione o amministrazione.</p> <p>3. I finanziamenti per le finalità di cui al comma 1, lettera d), sono destinati agli enti pubblici territoriali.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p style="text-align: center;">(Interventi su beni archeologici)</p> <p>1. L'Amministrazione regionale, nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al Capo IV del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), partecipa finanziariamente alla realizzazione dei seguenti interventi di recupero e valorizzazione di beni archeologici:</p> <p>a) ricerche e in genere opere per il ritrovamento dei beni;</p> <p>b) restauro;</p> <p>c) prevenzione, mediante installazione di dispositivi di protezione o sicurezza;</p> <p>d) lavori finalizzati ad assicurare migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dei beni, particolarmente da parte dei soggetti diversamente abili, nonché sotto il profilo turistico-culturale;</p> <p>2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), sono destinati ai soggetti pubblici o privati titolari della concessione di ricerca di cui all'articolo 89 del d.lgs. 42/2004, nei limiti della spesa effettivamente a carico dei soggetti medesimi.</p> <p>3. I finanziamenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) sono destinati agli enti pubblici territoriali che abbiano la disponibilità dei beni ai sensi dell'articolo 89, comma 6, del d.lgs. 42/2004.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p style="text-align: center;">(Interventi su beni archeologici)</p> <p>1. L'Amministrazione regionale, nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al Capo IV del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), partecipa finanziariamente alla realizzazione dei seguenti interventi di recupero e valorizzazione di beni archeologici:</p> <p>a) ricerche e in genere opere per il ritrovamento dei beni;</p> <p>b) restauro;</p> <p>c) prevenzione, mediante installazione di dispositivi di protezione o sicurezza;</p> <p>d) lavori finalizzati ad assicurare migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dei beni, particolarmente da parte dei soggetti diversamente abili, nonché sotto il profilo turistico-culturale;</p> <p>2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), sono destinati ai soggetti pubblici o privati titolari della concessione di ricerca di cui all'articolo 89 del d.lgs. 42/2004, nei limiti della spesa effettivamente a carico dei soggetti medesimi.</p> <p>3. I finanziamenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) sono destinati agli enti pubblici territoriali che abbiano la disponibilità dei beni ai sensi dell'articolo 89, comma 6, del d.lgs. 42/2004.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p style="text-align: center;">(Interventi su altri beni immobili)</p> <p>1. L'Amministrazione regionale concorre finanziariamente alla realizzazione dei seguenti interventi aventi come finalità</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p style="text-align: center;">(Interventi su altri beni immobili)</p> <p>1. L'Amministrazione regionale concorre finanziariamente alla realizzazione dei seguenti interventi aventi come finalità</p>

<p>esclusiva la conservazione e valorizzazione di beni culturali immobili non inclusi nelle tipologie di cui agli articoli 24, 25 e 26:</p> <p>a) restauro o manutenzione straordinaria;</p> <p>b) prevenzione, mediante installazione di dispositivi di protezione o sicurezza;</p> <p>c) lavori finalizzati ad assicurare migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dei beni, particolarmente da parte dei soggetti diversamente abili, nonché sotto il profilo turistico-culturale;</p> <p>d) acquisizione della proprietà di immobili o parti di essi, al fine del riuso per finalità culturali o sociali a favore della comunità;</p> <p>2. I finanziamenti per le finalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono destinati ai proprietari, pubblici o privati, degli immobili ovvero agli enti pubblici territoriali che abbiano gli immobili in concessione o amministrazione.</p> <p>3. I finanziamenti per le finalità di cui al comma 1, lettera d), sono destinati agli enti pubblici territoriali.</p>	<p>esclusiva la conservazione e valorizzazione di beni culturali immobili non inclusi nelle tipologie di cui agli articoli 24, 25 e 26:</p> <p>a) restauro o manutenzione straordinaria;</p> <p>b) prevenzione, mediante installazione di dispositivi di protezione o sicurezza;</p> <p>c) lavori finalizzati ad assicurare migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dei beni, particolarmente da parte dei soggetti diversamente abili, nonché sotto il profilo turistico-culturale;</p> <p>d) acquisizione della proprietà di immobili o parti di essi, al fine del riuso per finalità culturali o sociali a favore della comunità;</p> <p>2. I finanziamenti per le finalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono destinati ai proprietari, pubblici o privati, degli immobili ovvero agli enti pubblici territoriali che abbiano gli immobili in concessione o amministrazione.</p> <p>3. I finanziamenti per le finalità di cui al comma 1, lettera d), sono destinati agli enti pubblici territoriali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p>(Patrimonio cinematografico e audiovisivo)</p> <p>1. La Regione promuove l'attività di conservazione e di valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia, anche mediante apposite convenzioni con gli enti locali della regione ed enti privati di alta qualificazione.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale riconosce all'Associazione Cineteca del Friuli, quale organismo in possesso dei requisiti di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p>(Patrimonio cinematografico e audiovisivo)</p> <p>1. La Regione promuove l'attività di conservazione e di valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia, anche mediante apposite convenzioni con gli enti locali della regione ed enti privati di alta qualificazione.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale riconosce all'Associazione Cineteca del Friuli, quale organismo in possesso dei</p>

<p>alta qualificazione scientifica e culturale in materia cinetecaria, la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, valorizzazione e deposito legale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), del patrimonio filmico e audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e ne sostiene l'attività istituzionale e di servizio pubblico, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti in un'apposita convenzione di durata quinquennale, rinnovabile alla scadenza.</p> <p>3. La convenzione di cui al comma 2, al fine di garantire il conseguimento delle finalità di servizio pubblico:</p> <p>a) individua forme e modalità per l'indirizzo scientifico, la programmazione e la verifica annuale delle attività;</p> <p>b) definisce le modalità dell'eventuale collaborazione fra la Cineteca del Friuli e il Laboratorio di restauro dei film dell'Università di Udine, sede di Gorizia, nel quadro delle politiche regionali di valorizzazione dei beni culturali.</p> <p>4. Copia delle opere realizzate con i finanziamenti regionali è depositata entro un anno dalla presentazione in pubblico, almeno su supporto digitale, presso la Cineteca del Friuli, con diritto d'uso per scopi non commerciali.</p>	<p>requisiti di alta qualificazione scientifica e culturale in materia cinetecaria, la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, valorizzazione e deposito legale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), del patrimonio filmico e audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e ne sostiene l'attività istituzionale e di servizio pubblico, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti in un'apposita convenzione di durata quinquennale, rinnovabile alla scadenza.</p> <p>3. La convenzione di cui al comma 2, al fine di garantire il conseguimento delle finalità di servizio pubblico:</p> <p>a) individua forme e modalità per l'indirizzo scientifico, la programmazione e la verifica annuale delle attività;</p> <p>b) definisce le modalità dell'eventuale collaborazione fra la Cineteca del Friuli e il Laboratorio di restauro dei film dell'Università di Udine, sede di Gorizia, nel quadro delle politiche regionali di valorizzazione dei beni culturali.</p> <p>4. Copia delle opere realizzate con i finanziamenti regionali è depositata entro un anno dalla presentazione in pubblico, almeno su supporto digitale, presso la Cineteca del Friuli, con diritto d'uso per scopi non commerciali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29</p> <p style="text-align: center;">(Patrimonio fotografico e Centro di ricerca e archiviazione della fotografia)</p> <p>1. La Regione promuove la conservazione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29</p> <p style="text-align: center;">(Patrimonio fotografico e Centro di ricerca e archiviazione della fotografia)</p> <p>1. La Regione promuove la</p>

e la valorizzazione del patrimonio fotografico presente sul proprio territorio ovvero d'interesse regionale nonché lo sviluppo della attività fotografica, quale attività svolta nell'esercizio del proprio ruolo istituzionale pubblico.

2. Ai fini della presente legge il patrimonio fotografico d'interesse regionale è costituito da:

- a) fotografie di interesse storico e documentario per la conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni sociali, economiche, architettoniche, urbanistiche paesaggistiche e ambientali;
- b) fotografie intese come strumento per preservare la memoria e l'identità delle comunità o che documentano il patrimonio storico e artistico;
- c) fotografie rare e di pregio intese come prodotto della creatività e forma di espressione artistica di autori locali;
- d) apparecchi e attrezzature di valenza storica attinenti all'attività fotografica.

3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 , la Regione riconosce quali interventi necessari:

- a) il censimento, la gestione e valorizzazione del patrimonio fotografico d'interesse regionale, salvaguardando l'integrità e la conservazione delle collezioni, dei fondi e degli archivi anche di natura documentaria e libraria;
- b) la valorizzazione e diffusione della conoscenza della fotografia, storica e contemporanea, quale forma di espressione artistica, culturale e sociale;
- c) la formazione di operatori per la valorizzazione e la gestione del patrimonio fotografico d'interesse

conservazione e la valorizzazione del patrimonio fotografico presente sul proprio territorio ovvero d'interesse regionale nonché lo sviluppo della attività fotografica, quale attività svolta nell'esercizio del proprio ruolo istituzionale pubblico.

2. Ai fini della presente legge il patrimonio fotografico d'interesse regionale è costituito da:

- a) fotografie di interesse storico e documentario per la conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni sociali, economiche, architettoniche, urbanistiche paesaggistiche e ambientali;
- b) fotografie intese come strumento per preservare la memoria e l'identità delle comunità o che documentano il patrimonio storico e artistico;
- c) fotografie rare e di pregio intese come prodotto della creatività e forma di espressione artistica di autori locali;
- d) apparecchi e attrezzature di valenza storica attinenti all'attività fotografica.

3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 , la Regione riconosce quali interventi necessari:

- a) il censimento, la gestione e valorizzazione del patrimonio fotografico d'interesse regionale, salvaguardando l'integrità e la conservazione delle collezioni, dei fondi e degli archivi anche di natura documentaria e libraria;
- b) la valorizzazione e diffusione della conoscenza della fotografia, storica e contemporanea, quale forma di espressione artistica, culturale e sociale;

<p>regionale e per la diffusione di iniziative culturali;</p> <p>d) la promozione dello studio del linguaggio e della cultura fotografica;</p> <p>e) il proprio sostegno finanziario, mediante la concessione di contributi, di iniziative per la produzione e la divulgazione di opere fotografiche.</p> <p>4. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale riconosce al Centro di ricerca e archiviazione della fotografia di Spilimbergo (CRAF) la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, studio, raccolta, censimento, archiviazione, conservazione, restauro, digitalizzazione, valorizzazione e deposito legale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), del patrimonio filmico e audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e ne sostiene l'attività istituzionale e di servizio d'interesse pubblico, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti in un'apposita convenzione di durata quinquennale, rinnovabile alla scadenza.</p> <p>5. La convenzione di cui al comma 4, al fine di garantire il conseguimento delle finalità di servizio pubblico:</p> <p>a) individua forme e modalità per l'indirizzo scientifico, la programmazione e la verifica annuale delle attività;</p> <p>b) definisce le modalità della collaborazione con la Regione e gli eventuali altri soggetti istituzionali nel quadro delle politiche regionali di valorizzazione dei beni culturali.</p>	<p>c) la formazione di operatori per la valorizzazione e la gestione del patrimonio fotografico d'interesse regionale e per la diffusione di iniziative culturali;</p> <p>d) la promozione dello studio del linguaggio e della cultura fotografica;</p> <p>e) il proprio sostegno finanziario, mediante la concessione di contributi, di iniziative per la produzione e la divulgazione di opere fotografiche.</p> <p>4. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale riconosce al Centro di ricerca e archiviazione della fotografia di Spilimbergo (CRAF) la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, studio, raccolta, censimento, archiviazione, conservazione, restauro, digitalizzazione, valorizzazione e deposito legale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), del patrimonio filmico e audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e ne sostiene l'attività istituzionale e di servizio d'interesse pubblico, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti in un'apposita convenzione di durata quinquennale, rinnovabile alla scadenza.</p> <p>5. La convenzione di cui al comma 4, al fine di garantire il conseguimento delle finalità di servizio pubblico:</p> <p>a) individua forme e modalità per l'indirizzo scientifico, la programmazione e la verifica annuale delle attività;</p> <p>b) definisce le modalità della</p>
--	---

<p>6. Copia delle opere realizzate con i finanziamenti previsti dal presente articolo è depositata obbligatoriamente entro un anno dalla presentazione in pubblico presso il CRAF, con diritto d'uso per scopi non commerciali.</p>	<p>collaborazione con la Regione e gli eventuali altri soggetti istituzionali nel quadro delle politiche regionali di valorizzazione dei beni culturali.</p> <p>6. Copia delle opere realizzate con i finanziamenti previsti dal presente articolo è depositata obbligatoriamente entro un anno dalla presentazione in pubblico presso il CRAF, con diritto d'uso per scopi non commerciali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30</p> <p>(Condizioni generali di ammissibilità degli interventi a favore del patrimonio culturale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Non sono finanziabili interventi finalizzati, se non in via accessoria, a destinazioni d'uso commerciali o industriali. 2. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'assunzione da parte del beneficiario dell'obbligo di consentire la visita al pubblico del bene ovvero, nel caso di immobili, delle parti di esso non strettamente riservate alla vita privata, secondo standard minimi stabiliti con decreto del Direttore centrale competente in materia di beni culturali. 3. Qualora gli interventi sui beni oggetto di finanziamento siano soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 42/2004, la concessione del finanziamento è subordinata all'acquisizione di tale autorizzazione e l'approvazione del rendiconto è subordinata all'acquisizione del parere del competente organo ministeriale in merito ai lavori eseguiti. 4. Nel quadro degli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 34/2007 possono essere previste forme o modalità semplificate per il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui al comma 3. 5. I finanziamenti di cui al presente titolo 	<p style="text-align: center;">Art. 30</p> <p>(Condizioni generali di ammissibilità degli interventi a favore del patrimonio culturale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Non sono finanziabili interventi finalizzati, se non in via accessoria, a destinazioni d'uso commerciali o industriali. 2. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'assunzione da parte del beneficiario dell'obbligo di consentire la visita al pubblico del bene ovvero, nel caso di immobili, delle parti di esso non strettamente riservate alla vita privata, secondo standard minimi stabiliti con decreto del Direttore centrale competente in materia di beni culturali. 3. Qualora gli interventi sui beni oggetto di finanziamento siano soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 42/2004, la concessione del finanziamento è subordinata all'acquisizione di tale autorizzazione e l'approvazione del rendiconto è subordinata all'acquisizione del parere del competente organo ministeriale in merito ai lavori eseguiti. 4. Nel quadro degli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 34/2007 possono essere previste forme o modalità semplificate per il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui al comma 3.

<p>sono cumulabili con altri incentivi sino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta.</p>	<p>5. I finanziamenti di cui al presente titolo sono cumulabili con altri incentivi sino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 31 (Obblighi dei beneficiari)</p> <p>1. I beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 hanno l'obbligo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di non alienare il bene oggetto del finanziamento; b) di mantenere la destinazione d'uso prescritta dal provvedimento di concessione per la durata di sette anni dalla data di ultimazione dei lavori come risulta dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero, nel caso di finanziamenti per il solo acquisto, a decorrere dalla data di acquisizione della proprietà; c) di assicurare il iuso del bene nel caso di intervento a ciò finalizzato. <p>2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca dei finanziamenti e la restituzione delle somme percepite con le modalità di cui al Titolo III, Capo II, della legge regionale 7/2000.</p> <p>3. In deroga al comma 1 e all'articolo 32 della legge regionale 7/2000, in caso di trasferimento a titolo gratuito dell'immobile oggetto del contributo prima della scadenza del termine di cui al comma 1 non trova applicazione l'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000 e il vincolo di destinazione si trasferisce in capo al soggetto che ha acquisito l'immobile per il periodo rimanente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 (Obblighi dei beneficiari)</p> <p>1. I beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 hanno l'obbligo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di non alienare il bene oggetto del finanziamento; b) di mantenere la destinazione d'uso prescritta dal provvedimento di concessione per la durata di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori come risulta dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero, nel caso di finanziamenti per il solo acquisto, a decorrere dalla data di acquisizione della proprietà; c) di assicurare il riuso del bene nel caso di intervento a ciò finalizzato. <p>2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca dei finanziamenti e la restituzione delle somme percepite con le modalità di cui al Titolo III, Capo II, della legge regionale 7/2000.</p> <p>3. In deroga al comma 1 e all'articolo 32 della legge regionale 7/2000, in caso di trasferimento a titolo gratuito dell'immobile oggetto del contributo prima della scadenza del termine di cui al comma 1 non trova applicazione l'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000 e il vincolo di destinazione si trasferisce in capo al soggetto che ha acquisito l'immobile per il periodo rimanente.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO V</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V</p>

PROCEDIMENTI ATTUATIVI DEGLI INTERVENTI REGIONALI	PROCEDIMENTI ATTUATIVI DEGLI INTERVENTI REGIONALI
<p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p>(Modalità del sostegno finanziario regionale)</p> <p>1. Al sostegno finanziario per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale provvede mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) convenzioni con gli operatori culturali accreditati; b) bandi; c) contributi previa procedura valutativa delle domande; d) partecipazione a programmi e progetti comunitari e internazionali. 	<p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p>(Modalità del sostegno finanziario regionale)</p> <p>1. Al sostegno finanziario per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale provvede mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) convenzioni con gli operatori culturali accreditati; b) bandi; c) contributi previa procedura valutativa delle domande; d) partecipazione a programmi e progetti comunitari e internazionali.
<p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p style="text-align: center;">(Accreditamento)</p> <p>1. Presso la Direzione competente in materia di cultura è istituito il registro regionale, suddiviso in sezioni, degli operatori culturali accreditati. Sono accreditati i soggetti che la Regione riconosce in possesso di qualificazione tale da essere definiti fondamentali per l'attuazione della strategia e degli obiettivi in materia di attività culturali.</p> <p>2. I requisiti essenziali per l'accREDITamento sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) essere in possesso di personalità giuridica da almeno dieci anni, b) avere sede legale od operativa in regione, c) non avere come fine ultimo o principale lo scopo di lucro, d) svolgere attività continuativa di rilevante valore culturale da almeno dieci anni, e) disporre di un'organizzazione 	<p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p style="text-align: center;">(Accreditamento)</p> <p>1. Presso la Direzione competente in materia di cultura è istituito il registro regionale, suddiviso in sezioni, degli operatori culturali accreditati. Sono accreditati i soggetti che la Regione riconosce in possesso di qualificazione tale da essere definiti fondamentali per l'attuazione della strategia e degli obiettivi in materia di attività culturali.</p> <p>2. I requisiti essenziali per l'accREDITamento sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) essere in possesso di personalità giuridica da almeno dieci anni, b) avere sede legale od operativa in regione, c) non avere come fine ultimo o principale lo scopo di lucro, d) svolgere attività continuativa di rilevante valore culturale da almeno dieci anni, e) disporre di un'organizzazione

<p>adeguata, di competenze professionali e di risorse idonee al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.</p> <p>3. La Regione si avvale dell'Osservatorio regionale della cultura per le procedure di accreditamento nei casi e con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 35.</p> <p>4. Sono accreditati di diritto, in apposite sezioni speciali del registro, gli enti locali territoriali nonché gli enti pubblici e gli enti privati costituiti o riconosciuti con legge che operano nel settore delle attività culturali.</p>	<p>adeguata, di competenze professionali e di risorse idonee al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.</p> <p>3. La Regione si avvale dell'Osservatorio regionale della cultura per le procedure di accreditamento nei casi e con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 35.</p> <p>4. Sono accreditati di diritto, in apposite sezioni speciali del registro, gli enti locali territoriali nonché gli enti pubblici e gli enti privati costituiti o riconosciuti con legge che operano nel settore delle attività culturali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34 (Convenzione)</p> <p>1. La Regione stipula convenzioni con i soggetti accreditati per regolare i reciproci rapporti finalizzati alla realizzazione di progetti culturali.</p> <p>2. La convenzione può essere altresì stipulata con i soggetti destinatari degli interventi di cui agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 per disciplinare l'attuazione, in collaborazione, delle iniziative di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34 (Convenzione)</p> <p>1. La Regione stipula convenzioni con i soggetti accreditati per regolare i reciproci rapporti finalizzati alla realizzazione di progetti culturali.</p> <p>2. La convenzione può essere altresì stipulata con i soggetti destinatari degli interventi di cui agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 per disciplinare l'attuazione, in collaborazione, delle iniziative di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 35 (Regolamento per l'accreditamento e per la concessione degli incentivi ai soggetti accreditati)</p> <p>1. Con regolamento sono individuati ulteriori requisiti e le modalità dell'accreditamento di cui all'articolo 33, i criteri e gli indicatori per la concessione degli incentivi ai soggetti accreditati nonché gli elementi essenziali delle convenzioni di cui all'articolo 34.</p> <p>2. Il regolamento può riconoscere ai soggetti accreditati la copertura delle</p>	<p style="text-align: center;">Art. 35 (Regolamento per l'accreditamento e per la concessione degli incentivi ai soggetti accreditati)</p> <p>1. Con regolamento sono individuati ulteriori requisiti e le modalità dell'accreditamento di cui all'articolo 33, i criteri e gli indicatori per la concessione degli incentivi ai soggetti accreditati nonché gli elementi essenziali delle convenzioni di cui all'articolo 34.</p> <p>2. Il regolamento può riconoscere ai</p>

<p>spese di funzionamento in misura non superiore al 10% del finanziamento regionale.</p>	<p>soggetti accreditati la copertura delle spese di funzionamento in misura non superiore al 10% del finanziamento regionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 36 (Bando)</p> <p>1. I bandi, di durata annuale o pluriennale, approvati e pubblicati dall'Amministrazione regionale, concorrono a dare attuazione alla strategia e agli obiettivi di politica culturale indicati nelle linee d'intervento del Documento di politica culturale regionale.</p> <p>2. Nei bandi sono definiti i requisiti e le condizioni per la partecipazione e per l'accesso ai finanziamenti, i termini di presentazione delle domande, i parametri oggettivi e gli indicatori per la valutazione e selezione delle proposte progettuali, nonché le modalità di nomina di eventuali commissioni giudicatrici.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 36 (Bando)</p> <p>1. I bandi, di durata annuale o pluriennale, approvati e pubblicati dall'Amministrazione regionale, concorrono a dare attuazione alla strategia e agli obiettivi di politica culturale indicati nelle linee d'intervento del Documento di politica culturale regionale.</p> <p>2. Nei bandi sono definiti i requisiti e le condizioni per la partecipazione e per l'accesso ai finanziamenti, i termini di presentazione delle domande, i parametri oggettivi e gli indicatori per la valutazione e selezione delle proposte progettuali, nonché le modalità di nomina di eventuali commissioni giudicatrici.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 37 (Finanziamenti europei)</p> <p>1. Le iniziative di cui alla presente legge possono essere sostenute anche con risorse finanziarie attinte a livello comunitario, mediante la partecipazione ai programmi a gestione diretta dell'Unione europea.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 37 (Finanziamenti europei)</p> <p>1. Le iniziative di cui alla presente legge possono essere sostenute anche con risorse finanziarie attinte a livello comunitario, mediante la partecipazione ai programmi a gestione diretta dell'Unione europea.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 38 (Interventi mirati di rilevanza socioculturale)</p> <p>1. L'Amministrazione regionale attua un Programma annuale di interventi mirati di rilevanza socioculturale. Tali interventi sono individuati in ragione della loro straordinarietà o rilievo internazionale, nazionale e regionale, anche con riferimento a elementi organizzativi e a beni strumentali necessari alla</p>	<p style="text-align: center;">Art. 38 (Interventi mirati di rilevanza socioculturale)</p> <p>1. L'Amministrazione regionale attua un Programma annuale di interventi mirati di rilevanza socioculturale. Tali interventi sono individuati in ragione della loro straordinarietà o rilievo internazionale, nazionale e regionale, anche con riferimento a elementi organizzativi e a beni strumentali</p>

realizzazione degli interventi medesimi, ovvero del loro legame con il territorio e della capacità di coinvolgimento delle comunità locali, anche mediante plurime tipologie di attività. Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative culturali nelle materie delle discipline umanistiche e dello spettacolo, delle scienze dell'educazione, delle scienze naturali e ambientali; essi sono proposti da enti pubblici o da soggetti che non hanno come fine ultimo o principale lo scopo di lucro, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, parrocchie ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, istituti culturali e di ricerca, operanti nel campo delle attività culturali, ricreative e sportive, della solidarietà e della protezione sociale e della promozione turistica.

2. Con regolamento sono approvati i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, con propria deliberazione approva il Programma annuale di interventi, di cui al comma 1 e può adottare specifici indirizzi per il conseguimento delle relative finalità, nel quadro generale di valorizzazione delle iniziative promosse dal territorio e capaci di coinvolgere le comunità locali.
4. L'Amministrazione regionale, sulla base del Programma regionale di interventi di cui al comma 1 e della valutazione del Comitato consultivo di cui all'articolo 40, è autorizzata a concedere, a favore dei soggetti ammessi, contributi una tantum fino all'importo massimo del 100 per cento della spesa ammessa, assicurando priorità:
 - a) alle iniziative proposte da soggetti che non hanno beneficiato di contributi, nell'anno di riferimento, da parte del servizio competente in materia di beni e attività culturali;

necessari alla realizzazione degli interventi medesimi, ovvero del loro legame con il territorio e della capacità di coinvolgimento delle comunità locali, anche mediante plurime tipologie di attività. Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative culturali nelle materie delle discipline umanistiche e dello spettacolo, delle scienze dell'educazione, delle scienze naturali e ambientali; essi sono proposti da enti pubblici o da soggetti che non hanno come fine ultimo o principale lo scopo di lucro, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, parrocchie ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, istituti culturali e di ricerca, operanti nel campo delle attività culturali, ricreative e sportive, della solidarietà e della promozione turistica.

2. Con regolamento sono approvati i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, con propria deliberazione approva il Programma annuale di interventi, di cui al comma 1 e può adottare specifici indirizzi per il conseguimento delle relative finalità, nel quadro generale di valorizzazione delle iniziative promosse dal territorio e capaci di coinvolgere le comunità locali.
4. L'Amministrazione regionale, sulla base del Programma regionale di interventi di cui al comma 1 e della valutazione del Comitato consultivo di cui all'articolo 40, è autorizzata a concedere, a favore dei soggetti ammessi, contributi una tantum fino all'importo massimo del 100 per cento della spesa ammessa, assicurando priorità:
 - a) alle iniziative proposte da soggetti che non hanno beneficiato di contributi, nell'anno di riferimento, da parte del servizio competente in

<p>b) alle iniziative che non sono già state oggetto di valutazione nell'ambito dei procedimenti contributivi di competenza del citato servizio;</p> <p>c) alle iniziative che, se presentate dallo stesso soggetto, perseguono con maggior livello di compiutezza le finalità di cui al comma 1.</p>	<p>materia di beni e attività culturali;</p> <p>b) alle iniziative che non sono già state oggetto di valutazione nell'ambito dei procedimenti contributivi di competenza del citato servizio;</p> <p>c) alle iniziative che, se presentate dallo stesso soggetto, perseguono con maggior livello di compiutezza le finalità di cui al comma 1.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 39 (Interventi straordinari)</p> <p>1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con appositi contributi alla realizzazione, nel corso dell'anno di riferimento, di iniziative specifiche di rilevanza culturale proposte da enti pubblici e da operatori culturali, per:</p> <p>a) l'organizzazione di eventi culturali straordinari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;</p> <p>b) interventi urgenti e straordinari di tutela e conservazione di beni culturali.</p> <p>2. Le iniziative e gli interventi di cui al comma 1 hanno carattere straordinario, non programmabile in quanto imprevedibili e non ripetitivi. Alla loro attuazione si provvede previa stipula di apposita convenzione con il soggetto proponente. Ove non diversamente previsto, con il decreto di concessione può essere disposta l'erogazione del contributo nella misura massima del 70 per cento del suo ammontare e sono fissate le modalità di rendicontazione.</p> <p>3. Nel caso di interventi urgenti di tutela e conservazione di beni culturali, sono ammesse a contributo anche le spese già sostenute alla data della stipula della convenzione.</p> <p>4. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione delle iniziative e degli</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39 (Interventi straordinari)</p> <p>1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con appositi contributi alla realizzazione, nel corso dell'anno di riferimento, di iniziative specifiche di rilevanza culturale proposte da enti pubblici e da operatori culturali, per:</p> <p>a) l'organizzazione di eventi culturali straordinari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;</p> <p>b) interventi urgenti e straordinari di tutela e conservazione di beni culturali.</p> <p>2. Le iniziative e gli interventi di cui al comma 1 hanno carattere straordinario, non programmabile in quanto imprevedibili e non ripetitivi. Alla loro attuazione si provvede previa stipula di apposita convenzione con il soggetto proponente. Ove non diversamente previsto, con il decreto di concessione può essere disposta l'erogazione del contributo nella misura massima del 70 per cento del suo ammontare e sono fissate le modalità di rendicontazione.</p> <p>3. Nel caso di interventi urgenti di tutela e conservazione di beni culturali, sono ammesse a contributo anche le spese già sostenute alla data della stipula della convenzione.</p> <p>4. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione delle iniziative e degli</p>

interventi di cui al presente articolo.	interventi di cui al presente articolo.
<p style="text-align: center;">Art. 40</p> <p style="text-align: center;">(Comitato consultivo di valutazione)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Comitato di cui all'articolo 6, comma 159, della legge regionale 1/2007 valuta le iniziative proposte ai sensi degli articoli 38 e 39, sulla base del grado della loro incidenza territoriale, attribuendo livelli differenziati di qualità tecnica. 2. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato. 	<p style="text-align: center;">Art. 40</p> <p style="text-align: center;">(Comitato consultivo di valutazione)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Comitato di cui all'articolo 6, comma 159, della legge regionale 1/2007 valuta le iniziative proposte ai sensi degli articoli 38 e 39, sulla base del grado della loro incidenza territoriale, attribuendo livelli differenziati di qualità tecnica. 2. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato.
<p style="text-align: center;">Art. 41</p> <p style="text-align: center;">(Parternariato)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Regione, per l'attuazione della propria programmazione culturale, promuove e sostiene l'attività di cooperazione e di partenariato, sia nazionale che internazionale. 2. L'Amministrazione regionale partecipa a progetti comunitari e internazionali mediante accordi con soggetti pubblici e privati in qualità di partner operativo o di partner promotore. 3. I progetti realizzati in forma di partenariato sono finanziabili con risorse pubbliche comunitarie, internazionali, nazionali, regionali e con risorse private. 	<p style="text-align: center;">Art. 41</p> <p style="text-align: center;">(Parternariato)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Regione, per l'attuazione della propria programmazione culturale, promuove e sostiene l'attività di cooperazione e di partenariato, sia nazionale che internazionale. 2. L'Amministrazione regionale partecipa a progetti comunitari e internazionali mediante accordi con soggetti pubblici e privati in qualità di partner operativo o di partner promotore. 3. I progetti realizzati in forma di partenariato sono finanziabili con risorse pubbliche comunitarie, internazionali, nazionali, regionali e con risorse private.
<p>TITOLO VI</p> <p>NORME FINALI</p>	<p>TITOLO VI</p> <p>NORME FINALI</p>
<p style="text-align: center;">Art. 42</p> <p style="text-align: center;">(Assunzione straordinaria di personale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nel rispetto dei provvedimenti statali di revisione della spesa pubblica, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale nel 	<p style="text-align: center;">Art. 42</p> <p style="text-align: center;">(Assunzione straordinaria di personale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nel rispetto dei provvedimenti statali di revisione della spesa pubblica, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale nel

<p>numero massimo di cinque unità mediante pubblico concorso per l'attuazione della presente legge ed in particolare per l'attività di segreteria della Conferenza regionale della cultura, per il funzionamento dell'Osservatorio regionale della cultura e per la realizzazione del documento di politica culturale regionale.</p>	<p>numero massimo di cinque unità mediante pubblico concorso per l'attuazione della presente legge ed in particolare per l'attività di segreteria della Conferenza regionale della cultura, per il funzionamento dell'Osservatorio regionale della cultura e per la realizzazione del documento di politica culturale regionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 43</p> <p>(Modalità di presentazione delle domande di finanziamento)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'accesso ai finanziamenti previsti dalla presente legge e da altre leggi regionali in materia culturale avviene esclusivamente on line attraverso il sistema informatico messo a disposizione dalla Regione sul sito istituzionale, settore cultura (www.regione.fvg.it). 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità operative per l'attuazione del comma 1. 	<p style="text-align: center;">Art. 43</p> <p>(Modalità di presentazione delle domande di finanziamento)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'accesso ai finanziamenti previsti dalla presente legge e da altre leggi regionali in materia culturale avviene esclusivamente on line attraverso il sistema informatico messo a disposizione dalla Regione sul sito istituzionale, settore cultura (www.regione.fvg.it). 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità operative per l'attuazione del comma 1.
<p style="text-align: center;">Art. 44</p> <p style="text-align: center;">(Norme transitorie)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fino all'istituzione del registro regionale di cui all'articolo 33, sono confermati i soggetti espressamente individuati con imputazione di spesa dal bilancio regionale 2014-2016 e dal Piano operativo di gestione per l'anno 2014, all'interno dell'unità di bilancio. 2. I procedimenti contributivi avviati prima della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 34 e quelli avviati prima della pubblicazione dei bandi di cui all'articolo 36, continuano ad essere disciplinati dalla normativa previgente. 	<p style="text-align: center;">Art. 44</p> <p style="text-align: center;">(Norme transitorie)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fino all'istituzione del registro regionale di cui all'articolo 33, sono confermati i soggetti espressamente individuati con imputazione di spesa dal bilancio regionale 2014-2016 e dal Piano operativo di gestione per l'anno 2014, all'interno dell'unità di bilancio. 2. I procedimenti contributivi avviati prima della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 34 e quelli avviati prima della pubblicazione dei bandi di cui all'articolo 36, continuano ad essere disciplinati dalla normativa previgente.
<p style="text-align: center;">Art. 45</p> <p style="text-align: center;">(Aiuti di Stato)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qualora ricorrano i presupposti affinché le 	<p style="text-align: center;">Art. 45</p> <p style="text-align: center;">(Aiuti di Stato)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qualora ricorrano i presupposti affinché

<p>disposizioni della presente legge o di attuazione della medesima configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, l'Amministrazione regionale provvederà all'adempimento degli obblighi procedurali di notifica preventiva ai sensi dell'articolo 108 del Trattato, o di esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi delle disposizioni vigenti di attuazione del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio o dell'articolo 106 del Trattato medesimo.</p>	<p>le disposizioni della presente legge o di attuazione della medesima configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, l'Amministrazione regionale provvederà all'adempimento degli obblighi procedurali di notifica preventiva ai sensi dell'articolo 108 del Trattato, o di esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi delle disposizioni vigenti di attuazione del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio o dell'articolo 106 del Trattato medesimo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 46</p> <p style="text-align: center;">(Quote annuali di adesione o di partecipazione della Regione)</p> <p>1. I trasferimenti correnti previsti dal bilancio regionale a favore degli enti, istituzioni e organismi culturali operanti nei settori delle attività culturali e di spettacolo, ai quali la Regione partecipa direttamente in qualità di socio, sono comprensivi degli importi previsti a copertura delle quote annuali di adesione o di partecipazione, come determinate dagli organi statuari dei soggetti partecipati.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 46</p> <p style="text-align: center;">(Quote annuali di adesione o di partecipazione della Regione)</p> <p>1. I trasferimenti correnti previsti dal bilancio regionale a favore degli enti, istituzioni e organismi culturali operanti nei settori delle attività culturali e di spettacolo, ai quali la Regione partecipa direttamente in qualità di socio, sono comprensivi degli importi previsti a copertura delle quote annuali di adesione o di partecipazione, come determinate dagli organi statuari dei soggetti partecipati.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 47</p> <p style="text-align: center;">(Cessazione della Regione dalla titolarità di funzioni)</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione cessa dalla titolarità e dall'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge regionale 8 settembre 1981 n. 68.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 47</p>	<p style="text-align: center;">Art. 48</p>

(Abrogazioni)	(Abrogazioni)
<p>1. Con effetto dalla data di cui all'articolo 49 sono abrogate le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli Venezia Giulia) Titoli II e III; b) articoli 15, primo comma e 16, primo comma, della L. R. 57/1979 (Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali); c) legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali); d) legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l' acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale); e) articoli 34 e 136, comma 9, della L. R. 1/1993 (Legge finanziaria 1993); f) art. 121, comma 1, della L. R. 47/1993 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili); g) art. 41, comma 13, della L.R. 9/1996 (Legge finanziaria 1996); h) art. 32, comma 2, della L. R. 15/1996 (Norme per la tutela e la 	<p>1. Con effetto dalla data di cui all'articolo 50 sono abrogate le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli Venezia Giulia) Titoli II e III; b) articoli 15, primo comma e 16, primo comma, della L. R. 57/1979 (Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali) ; c) legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l' acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale); d) articoli 34 e 136, comma 9, della L. R. 1/1993 (Legge finanziaria 1993); e) art. 121, comma 1, della L. R. 47/1993 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili); f) art. 41, comma 13, della L.R. 9/1996 (Legge finanziaria 1996); g) art. 32, comma 2, della L. R.

<p>promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie);</p> <p>i) legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi);</p> <p>j) art.6, commi 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9, 10, 10 bis, 11, 49 e 53 della L.R. 4/1999 (Legge finanziaria 1999);</p> <p>k) art. 11, comma 23, della L. R. 25/1999, (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);</p> <p>l) art. 5, commi 4, 6, 10, 26, 32, 34, 35, 37, 38 e 73 della L. R. 2/2000, (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000);</p> <p>m) legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli Venezia Giulia);</p> <p>n) legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale);</p> <p>o) art. 6, comma 14, della L. R. 4/2001 (Legge finanziaria 2001);</p> <p>p) art.5, comma 32, della L.R. 2/2002 (Disciplina organica del turismo);</p> <p>q) art. 7, commi 36, 51 e 68, della L. R. 3/2002 (Disposizioni per la</p>	<p>15/1996 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie);</p> <p>h) legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi);</p> <p>i) art.6, commi 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9, 10, 10 bis, 11, 49 e 53 della L.R. 4/1999 (Legge finanziaria 1999);</p> <p>j) art. 11, comma 23, della L. R. 25/1999, (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);</p> <p>k) art. 5, commi 4, 6, 10, 26, 32, 34, 35, 37, 38 e 73 della L. R. 2/2000, (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000);</p> <p>l) legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli Venezia Giulia);</p> <p>m) legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale);</p> <p>n) art. 6, comma 14, della L. R. 4/2001 (Legge finanziaria 2001);</p> <p>o) art.5, comma 32, della L.R. 2/2002 (Disciplina organica del</p>
--	---

<p>formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002);</p> <p>r) art. 6, commi 29 e 31 e art. 8, comma 41, della L. R. 1/2003 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003);</p> <p>s) art. 5, commi 41 lettera a), 44, 69 e 150 della L. R. 1/2004 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004);</p> <p>t) art. 5, commi 55, 56, 57, 60, 62 e 64 della L. R. 1/2005, (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005);</p> <p>u) art. 5, comma 12, della L. R. 15/2005, (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);</p> <p>v) art. 7, comma 96, della L.R. 2/2006 (Legge finanziaria 2006);</p> <p>w) articoli 1 commi 1, lettere a) e b), 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 18, comma 3, della L.R. 21/ 2006 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia);</p> <p>x) art. 4, comma 42, art.6, seconda frase del comma 34 e commi 161 e 162 e art. 8, comma 24 della L.R. 1/2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della</p>	<p>turismo);</p> <p>p) art. 7, commi 36, 51 e 68, della L. R. 3/2002 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002);</p> <p>q) art. 6, commi 29 e 31 e art. 8, comma 41, della L. R. 1/2003 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003);</p> <p>r) art. 5, commi 41 lettera a), 44, 69 e 150 della L. R. 1/2004 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004);</p> <p>s) art. 5, commi 55, 56, 57, 60, 62 e 64 della L. R. 1/2005, (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005);</p> <p>t) art. 5, comma 12, della L. R. 15/2005, (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);</p> <p>u) art. 7, comma 96, della L.R. 2/2006 (Legge finanziaria 2006);</p> <p>v) articoli 1 commi 1, lettere a) e b), 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 18, comma 3, della L.R. 21/ 2006 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia);</p>
---	--

<p>Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007);</p> <p>y) art. 4, commi 11, 17 e 29, della L. R. 30/2007 (Legge strumentale 2008);</p> <p>z) legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5 (Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo);</p> <p>aa) art. 6, comma 20, della L. R. 9/2008 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21)</p> <p>bb) art. 7, commi 10 lettere a) e b), 12, 20 lettere a) e b), 26 e 28, della L.R. 12/2009, (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007;</p> <p>cc) art. 6, commi 23 lettere a) e b) e 26, L. R. 24/2009 (Legge finanziaria 2010);</p> <p>dd) art.11, comma 3, della L.R. 16/2010, (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonche' in materia di passaggio al digitale terrestre);</p> <p>ee) art. 184, comma 1, della L. R. 17/2010 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);</p> <p>ff) art.6, commi 39, 40, 41, 42, 46 e 47, della L.R. 22/2010 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011);</p> <p>gg) art. 6, commi 44 lettera a), 46 lettere a) e b) e 59, della L. R. 11/2011, (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge</p>	<p>w) art. 4, comma 42, art.6, seconda frase del comma 34 e commi 161 e 162 e art. 8, comma 24 della L.R. 1/2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007);</p> <p>x) art. 4, commi 11, 17 e 29, della L. R. 30/2007 (Legge strumentale 2008);</p> <p>y) legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5 (Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo);</p> <p>z) art. 6, comma 20, della L. R. 9/2008 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21)</p> <p>aa) art. 7, commi 10 lettere a) e b), 12, 20 lettere a) e b), 26 e 28, della L.R. 12/2009, (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007;</p> <p>bb) art. 6, commi 23 lettere a) e b) e 26, L. R. 24/2009 (Legge finanziaria 2010);</p> <p>cc) art.11, comma 3, della L.R. 16/2010, (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonche' in materia di passaggio al digitale terrestre);</p> <p>dd) art. 184, comma 1, della L. R. 17/2010 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);</p> <p>ee) art.6, commi 39, 40, 41, 42, 46 e 47, della L.R. 22/2010 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed</p>
--	--

<p>regionale 21/2007);</p> <p>hh) art. 11, commi 112 lettera a) e 127, della L. R. 18/2011, (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012);</p> <p>ii) art. 1, comma 1, L. R. 6/2012 (Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 “Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale”);</p> <p>jj) art. 6, commi 79 lettera b), 81 e 117 lettere a) e b), della L. R. 14/2012, (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007);</p> <p>kk) art. 19 comma 12 L.R. 3/1998 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998);</p> <p>ll) art. 6 commi 39-42 della L. R. 11/2011, (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007);</p> <p>2. Dalla medesima data sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.</p>	<p>annuale della Regione (Legge finanziaria 2011);</p> <p>ff) art. 6, commi 44 lettera a), 46 lettere a) e b) e 59, della L. R. 11/2011, (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007);</p> <p>gg) art. 11, commi 112 lettera a) e 127, della L. R. 18/2011, (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012);</p> <p>hh) art. 1, comma 1, L. R. 6/2012 (Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 “Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale”);</p> <p>ii) art. 6, commi 79 lettera b), 81 e 117 lettere a) e b), della L. R. 14/2012, (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007);</p> <p>jj) art. 19 comma 12 L.R. 3/1998 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998);</p> <p>kk) art. 6 commi 39-42 della L. R. 11/2011, (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007);</p> <p>2. Dalla medesima data sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Art. 48 (Norme finanziarie)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 49 (Norme finanziarie)</p>
<p>1. Per le finalità previste dall'articolo 6 comma 1 è autorizzata la spesa di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo 8035 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>2. Per le finalità previste dall'articolo 11 comma 2 è autorizzata la spesa di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>3. Per le finalità previste dall'articolo 12 comma 1 è autorizzata la spesa di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>4. Per le finalità previste dall'articolo 19 comma 1 è autorizzata la spesa di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.1.5048 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per</p>	<p>1. Per le finalità previste dall'articolo 6 comma 1 è autorizzata la spesa di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo 8035 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>2. Per le finalità previste dall'articolo 11 comma 2 è autorizzata la spesa di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>3. Per le finalità previste dall'articolo 12 comma 1 è autorizzata la spesa di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>4. Per le finalità previste dall'articolo 19 comma 1, lettera a) è autorizzata la spesa di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.1.5048 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-</p>

<p>l'anno 2014, con riferimento al capitolo 5340 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>5. Per le finalità previste dall'articolo 19 comma 3 è autorizzata la spesa di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.1.5048 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo 5390 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>6. Per le finalità previste dall'articolo 19 comma 6 sono autorizzate le spese di cui alla allegata Tabella A, suddivise in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.1.5048 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento ai capitoli indicati nella tabella medesima del documento tecnico allegato ai bilanci dei relativi anni.</p> <p>7. Per le finalità previste dall'art. 20 comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 15 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base 12.2.4.3480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo 9894 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>8. Per le finalità previste dall'art. 20 comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di 9 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base 12.2.4.3480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con</p>	<p>2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo 5340 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>5. Per le finalità previste dall'articolo 19 comma 2 è autorizzata la spesa di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.1.5048 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo 5390 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>6. Per le finalità previste dall'articolo 19 comma 5 sono autorizzate le spese di cui alla allegata Tabella A, suddivise in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.1.5048 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento ai capitoli indicati nella tabella medesima del documento tecnico allegato ai bilanci dei relativi anni.</p> <p>7. Per le finalità previste dall'art. 20 comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 15 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base 12.2.4.3480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo 9894 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>8. Per le finalità previste dall'art. 20 comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di 9 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base 12.2.4.3480 dello stato di</p>
--	---

<p>riferimento al capitolo 9873 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>9. Per le finalità previste dall'articolo 28 comma 2 è autorizzata la spesa di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.1.5049 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo 5433 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>10. Per le finalità previste dall'articolo 29 comma 4 è autorizzata la spesa di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.1.5051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo 4734 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>11. Per le finalità previste dall'articolo 34 è autorizzata la spesa di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo di nuova istituzione del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>12. Per le finalità previste dall'articolo 36 è autorizzata la spesa di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo</p>	<p>previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo 9873 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>9. Per le finalità previste dall'articolo 28 comma 2 è autorizzata la spesa di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.1.5049 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo 5433 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>10. Per le finalità previste dall'articolo 29 comma 4 è autorizzata la spesa di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.1.5051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo 4734 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>11. Per le finalità previste dall'articolo 34 è autorizzata la spesa di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo di nuova istituzione del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>12. Per le finalità previste dall'articolo 36 è autorizzata la spesa di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio</p>
---	---

<p>.....di nuova istituzione del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>13. Per le finalità previste dall'articolo 38 è autorizzata la spesa di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.1.5051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo 5704 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>14. Per le finalità previste dall'articolo 39 è autorizzata la spesa di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.1.5051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo 5393 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p>	<p>pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolodi nuova istituzione del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>13. Per le finalità previste dall'articolo 38 è autorizzata la spesa di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.1.5051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo 5704 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p> <p>14. Per le finalità previste dall'articolo 39 è autorizzata la spesa di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.1.5051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo 5393 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 49 (Entrata in vigore)</p> <p>1. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 2014.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 50 (Entrata in vigore)</p> <p>1. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 2014.</p>